

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE**

**ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni**

**approvato dal Consiglio di amministrazione  
con atto deliberativo del 25 gennaio 2017**

## Sommario

INTRODUZIONE.....	5
1.- I destinatari della Parte generale.....	6
2.- Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .....	7
2.1. Fonti e ambito applicativo.....	7
2.2. Principio di legalità .....	8
2.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità.....	8
2.4. Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità .....	10
2.5. I reati-presupposto contemplati dal Decreto 231.....	11
2.6. I reati commessi all'estero .....	17
2.7. Le sanzioni .....	17
2.8. Le misure cautelari interdittive e reali.....	20
2.9. Le azioni esimenti dalla Responsabilità amministrativa .....	21
3.- Le tipologie di reati contemplati.....	23
3.1. Reati in materia di corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione. ....	23
3.2. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].....	30
3.3. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3] .....	33
3.4. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09].....	36
3.5. Altre fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231.....	39
3.6. Le condotte penalmente rilevanti in relazione all'esercizio dell'attività propria di Emilia Romagna Teatro Fondazione.....	39
4.- Storia e presentazione dell'Ente.....	41
4.1. Cenni storici e missione .....	41
4.2. Assetto istituzionale .....	43
4.3. Governance .....	43
<b>4.3.1. Il Consiglio Generale.....</b>	<b>44</b>
<b>4.3.2. Il Consiglio di Amministrazione .....</b>	<b>44</b>
<b>4.3.3. Il Direttore della Fondazione .....</b>	<b>46</b>
<b>4.3.4. Il Collegio dei Revisori.....</b>	<b>47</b>
5.- L'assetto organizzativo di Emilia Romagna Teatro Fondazione .....	47
5.1. Unità Organizzative .....	47
5.2. Struttura organizzativa per la prevenzione di infortuni sui luoghi di lavoro.....	48
6. Il Modello di Organizzazione e Gestione di Emilia Romagna Teatro Fondazione .....	49
6.1. Ragioni sottese all'adozione del Modello .....	49
6.2. Ambito di applicazione .....	50
6.3. Funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Emilia Romagna Teatro Fondazione.....	51
6.4. Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione di Emilia Romagna Teatro Fondazione.....	53
6.5. Attività propedeutiche alla definizione e all'aggiornamento del Modello .....	55
<b>6.5.1. La mappatura delle aree a rischio e l'identificazione dei principali fattori di rischio .....</b>	<b>56</b>
<b>6.5.2. L'analisi del Sistema dei Controlli Preventivi .....</b>	<b>57</b>
<b>6.5.3. Il Sistema dei Controlli Preventivi.....</b>	<b>58</b>
7.- L'Organismo di Vigilanza .....	59
7.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina.....	59
7.2. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	60
7.3. Cessazione dalla carica .....	60

7.4. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	61
7.5. Funzioni, attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	61
7.6. I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza.....	64
8.- I protocolli del Modello: il Codice Etico.....	66
8.1. Relazione tra il Modello di Organizzazione e Gestione e il Codice Etico.....	66
8.2. Finalità del Codice Etico.....	67
9.- I protocolli del Modello: il Sistema Organizzativo.....	67
9.1. L'assetto organizzativo di Emilia Romagna Teatro Fondazione.....	67
9.2. Definizione della struttura organizzativa e distribuzione dei compiti.....	67
10.- I protocolli del Modello: il sistema dei poteri.....	68
10.1. I principi generali.....	68
10.2. La struttura del sistema di deleghe e procure presso Emilia Romagna Teatro.....	68
11.- I protocolli del Modello: Procedure manuali e informatiche.....	69
12.- I protocolli del Modello: Il controllo di gestione e la gestione dei flussi finanziari.....	70
13.- Formazione, Comunicazione e Diffusione del Modello.....	71
13.1. La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi.....	71
13.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi.....	72
14.- Sistema Disciplinare (ex art. 6, c. 2, lett. e Decreto 231).....	73
14.1. Finalità del sistema disciplinare.....	73
14.2. Sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati.....	73
14.3. Sanzioni nei confronti del personale dirigente.....	74
14.4. Misure nei confronti degli Amministratori.....	74
14.5. Misure nei confronti dei componenti del Collegio dei Revisori.....	75
14.6. Misure nei confronti di altri destinatari.....	75
14.7. Ulteriori misure.....	75
<b>CODICE ETICO.....</b>	<b>76</b>
<b>SEZIONE II – MODALITA' APPLICATIVE.....</b>	<b>77</b>
Articolo 1: ADOZIONE E AGGIORNAMENTO.....	77
Articolo 2: DESTINATARI.....	77
Articolo 3: CODICE ETICO, MOG.....	77
Articolo 4: ATTIVITA' DI FORMAZIONE.....	78
<b>SEZIONE III – PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>78</b>
Articolo 5: VALORI.....	78
Articolo 6: INTEGRITÀ ONESTÀ, CORRETTEZZA E LEALTÀ.....	78
Articolo 7: EQUITÀ, OBIETTIVITÀ E TUTELA DELLA PERSONA.....	79
Articolo 8: TRASPARENZA E RISERVATEZZA.....	80
Articolo 9: RESPONSABILITÀ.....	81
Articolo 10: GESTIONE DEI RAPPORTI IN RELAZIONE AI REATI COLPOSI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	81
<b>SEZIONE IV – NORME DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>82</b>
Articolo 11: RAPPORTI CON IL PERSONALE.....	82
Articolo 12: OBBLIGHI DEL PERSONALE.....	82
Articolo 13: RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI.....	83
Articolo 14: COMPORTAMENTI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	83
Articolo 15: RAPPORTI CON I TERZI.....	84
Articolo 16: RAPPORTI CON I SOCI DELLA FONDAZIONE.....	85
Articolo 17: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	85
Articolo 18: RAPPORTI CON I MASS MEDIA.....	86
Articolo 19: ANTIRICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO.....	87
<b>SEZIONE V – MODALITA' DI ATTUAZIONE.....</b>	<b>87</b>

Articolo 20: ORGANISMO DI VIGILANZA E CODICE ETICO .....87  
Articolo 21: DIFFUSIONE E SEGNALAZIONI .....87  
Articolo 22: SANZIONI .....88

## **INTRODUZIONE**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, in breve, “Decreto 231”) recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 che enunciava i principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all’interno dell’ente, nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo.

Il Decreto 231, in sintesi, introduce e disciplina il regime della responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per determinati gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di soggetti che rivestano posizioni di vertice (cd. soggetti in posizione “apicale”) o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi (cd. soggetti “sottoposti all’altrui direzione” o “subalterni”).

La responsabilità amministrativa dell’ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista (cd. “reati-presupposto”) si aggiunge, ma non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è autore.

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità dell’autore per il reato commesso e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell’ente, che riconduce a tale fatto conseguenze sanzionatorie specifiche.

Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all’individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l’illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l’ente.

E’ comunque prevista per l’ente la possibilità di essere “esonerato” da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti, sia risarcitori, sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d’impresa con l’adozione di un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire condotte penalmente rilevanti dei soggetti nella appartenenti alla struttura dell’ente.

E’ comunque da sottolineare che il legislatore ha sinora previsto l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà, sicché dalla sua mancata adozione non deriva di per sé alcuna sanzione, ma espone l’ente al rischio di assoggettamento alle gravi sanzioni normativamente previste.

In tale rilievo il Consiglio di amministrazione di Emilia Romagna Teatro Fondazione (di seguito anche “ERT” o “Ente”), in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto 231, ha deliberato di adottare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di assicurare un’adeguata prevenzione della commissione degli specifici reati-presupposto normativamente individuati.

Il presente documento, che costituisce la parte generale del Modello:

- presenta i destinatari della Parte generale;
- comprende una sintetica disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- descrive l’approccio adottato e la struttura del Modello adottato;
- articola il sistema disciplinare e sanzionatorio;
- descrive le caratteristiche, i poteri e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza;
- disciplina le modalità di diffusione del modello nel contesto aziendale ed al suo esterno.

Il Modello è inoltre integrato dai seguenti documenti:

- il Codice etico;
- le Parti Speciali articolate per ciascuna famiglia di reato ritenuta rilevante in rapporto alla specifica attività esercitata da Emilia Romagna Teatro Fondazione.

### ***1.- I destinatari della Parte generale***

Destinatari della presente Parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231 e che si impegnano al rispetto del suo contenuto sono:

- Gli amministratori e i dirigenti dell’Ente (soggetti apicali);
- I dipendenti dell’Ente (soggetti interni sottoposti all’altrui direzione).

In forza di specifica accettazione o di apposite clausole contrattuali possono essere altresì destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della presente Parte Generale i seguenti soggetti esterni:

- I collaboratori, i consulenti e più in generale i soggetti che prestano a favore dell’Ente attività di lavoro autonomo,
- I fornitori ed i *partner*,

nella misura in cui essi operino nell'interesse di ERT avuto riguardo all'ambito delle attività sensibili considerate all'interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

## **2.- Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

### **2.1. Fonti e ambito applicativo**

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 si è inteso adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia ed in particolare:

- La Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (Bruxelles 26 luglio 1995);
- Il Primo protocollo alla predetta Convenzione (Dublino, 27 settembre 1996);
- Il Protocollo che concerne l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles 26 maggio 1997);
- La Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione (Bruxelles 26 maggio 1997);
- La Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche nazionali ed internazionali (Parigi 17 settembre 1997).

Il Decreto 231 configura a carico delle persone giuridiche un regime di responsabilità amministrativa - equiparabile di fatto alla responsabilità penale <sup>(1)</sup> - che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso i fatti illeciti ivi considerati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti - se apprezzabilmente strutturati - nel cui interesse o vantaggio i reati medesimi siano stati commessi.

Sotto il profilo soggettivo, il Decreto 231 trova applicazione nei confronti delle società di capitali e cooperative, le fondazioni, le associazioni, gli enti privati e pubblici economici, gli enti privati che esercitano un servizio pubblico, gli enti privi di personalità giuridica, le società di persone, i consorzi ed i comitati (nel seguito, in senso ampio, l'"ente").

Ne sono viceversa esclusi lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e gli altri Enti pubblici non economici, nonché gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura anche in relazione a reati compiuti all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo sia stato commesso il fatto penalmente rilevante e sussiste anche se

---

<sup>(1)</sup> La natura "penale" di questa responsabilità si desume da quattro elementi: 1) deriva da reato nel senso che il reato costituisce presupposto della sanzione; 2) viene accertata con le garanzie del processo penale e da un magistrato penale; 3) comporta l'applicazione di sanzioni di natura penale (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive); 4) centrale è il ruolo della colpa, operando il principio di colpevolezza.

l'autore del reato non è stato identificato ed ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia o dalla prescrizione.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

## **2.2. Principio di legalità**

La responsabilità della persona giuridica sorge nei limiti previsti dalla legge: l'Ente, invero, *“non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità [penale] in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”* (art. 2 del Decreto 231).

## **2.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità**

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente si riconducono ai seguenti presupposti:

- a) La realizzazione di una fattispecie di reato indicata nell'ambito del Decreto 231 dagli articoli da 24 a 25-*duodecies*.
- b) Il fatto il reato deve essere stato commesso *“nell'interesse o a vantaggio dell'ente”*.

La realizzazione di uno dei reati-presupposto considerati dal Decreto 231, nel seguito meglio precisati, non basta, dunque, a far sorgere la responsabilità dell'ente collettivo. Il Decreto 231 esige, infatti, la sussistenza di un ulteriore requisito, ossia la realizzazione dell'illecito nell'*“interesse o a vantaggio dell'ente”*.

Pertanto, la responsabilità dell'ente rimane in ogni caso esclusa qualora l'interesse o il vantaggio perseguito faccia direttamente ed esclusivamente capo all'autore del fatto-reato o ad un terzo.

Al di là delle suddette precisazioni, la responsabilità prevista dal Decreto 231 sorge, dunque, non solo quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, la condotta antiggiuridica abbia trovato ragione nel suo interesse. In altri termini, i due vocaboli esprimono concetti ontologicamente diversi e rappresentano presupposti alternativi, ciascuno dotato di una propria autonomia e di un proprio ambito applicativo.

Sul significato dei termini *“interesse”* e *“vantaggio”*, si aggiunga, la Relazione governativa che accompagna il Decreto 231 attribuisce al primo una valenza marcatamente soggettiva, suscettibile di una valutazione *ex ante*



(c.d. finalizzazione all'utilità), nonché al secondo una valenza marcatamente oggettiva - riferita quindi ai risultati effettivi della condotta del soggetto agente che, pur non avendo avuto direttamente di mira un interesse dell'ente ha realizzato, comunque, con la sua condotta un vantaggio in suo favore – suscettibile di una verifica *ex post*.

I caratteri essenziali dell'interesse sono stati individuati nella:

- Oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche dell'agente e nel correlativo suo necessario radicamento in elementi esterni suscettivi di verifica da parte di qualsiasi osservatore;
- Concretezza, intesa come iscrizione dell'interesse in rapporti non meramente ipotetici e astratti, ma sussistenti realmente, a salvaguardia del principio di offensività;
- Attualità, nel senso che l'interesse deve essere obiettivamente sussistente e riconoscibile nel momento in cui è stato riconosciuto il fatto e non deve essere futuro e incerto, mancando altrimenti la lesione del bene giuridicamente tutelato necessaria per qualsiasi illecito che non sia configurato come mero pericolo;
- Non necessaria rilevanza economica, ma riconducibile ad una politica d'impresa.

Sotto il profilo dei contenuti, il vantaggio riconducibile all'ente – che deve essere mantenuto distinto dal profitto – può essere:

- Diretto, ossia riconducibile in via esclusiva e diretta all'ente medesimo;
- Indiretto, cioè mediato da risultati fatti acquisire a terzi, suscettibili però di ricadute positive per l'ente;
- Economico, anche se non necessariamente immediato.

La normativa sulla responsabilità penale degli enti è di regola basata su reati-presupposto di natura dolosa.

L'introduzione dei reati colposi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – operata dalla l. 3 agosto 2007, n. 123 (“nuovo” art. 25-*septies* poi abrogato e sostituito dall'art. 300, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) – ha tuttavia riproposto la piena centralità della questione inerente la matrice soggettiva dei criteri di imputazione.

Da questo punto di vista, se da un lato si afferma che nei reati colposi la coppia concettuale interesse/vantaggio deve essere riferita non già agli eventi illeciti non voluti, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua attività, dall'altro lato si sostiene che il reato colposo, da un punto di vista strutturale, mal si concilia con il concetto di interesse.

Ne deriva dunque che in tale contesto risulterà tutt'al più possibile ipotizzare come l'omissione di comportamenti doverosi imposti da norme di natura cautelare – intese a prevenire gli infortuni sul luogo di

lavoro – potrebbe tradursi in un contenimento dei costi aziendali, suscettibile di essere qualificato *ex post* alla stregua di un “vantaggio” (si pensi, per esempio, alla non acquisto di mezzi di protezione o alla mancata revisione di qualsiasi tipo di dispositivo di sicurezza ispirata da esigenze di risparmio).

L’illecito penale deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ovvero, secondo quanto prescrive l’articolo 5 del Decreto 231, «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell’ente (soggetti in «posizione apicale»); oppure ancora «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (subalterni).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente, pertanto, possono essere:

- a) Soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il Presidente-legale rappresentante, il Direttore, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente;
- b) Soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione dell’illecito (ipotesi di concorso di persone nel reato *ex art.* 110 c.p.), non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere l’azione tipica prevista dalla legge penale essendo sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

#### **2.4. Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità**

Il criterio soggettivo di imputazione della responsabilità si concretizza laddove il reato esprima un indirizzo connotativo della politica aziendale o quantomeno dipenda da una colpa in organizzazione.

Le disposizioni del Decreto 231 escludono la responsabilità dell’ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «modello di organizzazione e di gestione» (in breve: “Mog”) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

La responsabilità dell’ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «*mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standard doverosi*» inerenti alla sua organizzazione e alla sua attività; difetto riconducibile alla politica d’impresa oppure a deficit strutturali e prescrittivi nell’organizzazione aziendale.

## **2.5. I reati-presupposto contemplati dal Decreto 231**

Il perimetro applicativo del Decreto 231 riguarda, in linea generale, i seguenti reati:

### **❖ Delitti contro la Pubblica Amministrazione o ai danni dello Stato (artt. 24 e 25 del Decreto 231):**

- a) Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- b) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- c) Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- e) Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.);
- f) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 321 c.p.);
- g) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- h) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- i) Concussione (art. 317 c.p.);
- j) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319 *bis* e 321 c.p.);
- k) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter*, comma 2 e 321 c.p.);
- l) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*);
- m) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- n) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.).

In virtù della promulgazione ed entrata in vigore del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350 conv. con modificazioni in legge 23 novembre 2001 n. 409 e in virtù delle integrazioni apportate dalla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 99 del 2009

### **❖ Reati indicati dall'art. 25 bis del Decreto 231, vale a dire i reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:**

- a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- g) Fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

In virtù della promulgazione ed entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61 così come modificati dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 e in virtù delle modifiche apportate dalla promulgazione della legge 27 maggio 2015, n. 69

❖ **Reati indicati dall'art. 25 ter del Decreto 231, vale a dire i reati societari**

- a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- b) Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- c) False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.);
- d) Falso in prospetto (art. 2623 c.c. – art. 173 *bis* l. 24 febbraio 1998 n. 58)
- e) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – abrogato dall'art. 37 c. 34 D. Lgs. n. 39/2010 e sostituito identico dall'art. 27 del medesimo decreto 231 così rubricato: “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”);
- f) Impedito controllo (art. 2625 c.c. – comma 1 modificato dall'art. 37 c. 35 d.lgs. n. 39/2010 e richiamato dall'art. 29 del medesimo decreto 231);
- g) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- h) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- i) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- j) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- k) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- l) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- m) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- n) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- o) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- p) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge 14 gennaio 2003 n. 7, *i reati indicati dall'art. 25 quater del Decreto, vale a dire i c.d. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.*

In virtù della promulgazione ed entrata in vigore della legge 9 gennaio 2006 n. 7, *i reati indicati dall'art. 25 quater.1 del Decreto, vale a dire i c.d. reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.*

In virtù della promulgazione ed entrata in vigore della legge 11 agosto 2003 n. 228 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 e dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, *i reati indicati dall'art. 25-quinquies del Decreto vale a dire i delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.*

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge 18 aprile 2005 n. 62,

❖ **Reati indicati dall'art. 25-sexies del Decreto 231, vale a dire, tra i delitti previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II T.U. di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelli in tema di abusi di mercato:**

- a) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- b) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001», approvata definitivamente e pubblicata sulla G.U. dell'11 aprile 2006,

❖ **Reati transnazionali richiamati nell'ambito della legge 16 marzo 2006 n. 146, vale a dire i delitti di:**

- a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- b) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- e) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- f) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- g) Reati concernenti il traffico di migranti previsto dall'art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

- h) Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- i) Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge 3 agosto 2007 n. 123, i reati previsti dall'art. 25-*septies*

❖ **Commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero i delitti di:**

- a) Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.);
- b) Lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590 c.p.).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e in virtù delle modifiche introdotte dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186

❖ **Reati previsti dall'art. 25 *octies* (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), ovvero i delitti di:**

- a) Ricettazione (art. 648 c.p.);
- b) Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).
- d) Autoriciclaggio (art. 648 *ter*. 1 c.p.)

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge 18 marzo 2008 n. 48

❖ **Reati previsti dall'art. 24 *bis*, ovvero i delitti di in tema di criminalità informatica e di trattamento illecito di dati:**

- a) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 *ter* c.p.);
- b) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- c) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- d) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *bis* c.p.);

- e) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- f) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- g) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- h) Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- i) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 94 del 2009

❖ **Reati previsti dall'art. 24 *ter*, ovvero i delitti di criminalità organizzata:**

- a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- b) Associazione a delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. (art. 416 comma 6 c.p.);
- c) Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- d) Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- e) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- f) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 99 del 2009

❖ **I reati previsti dall'art. 25 *bis*.1, ovvero i delitti contro l'industria e il commercio:**

- a) Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- d) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 99 del 2009

❖ **I reati previsti dall'art. 25 novies, ovvero i delitti in materia di violazione del diritto d'autore:**

- a) Art. 171 commi 1 lett. a *bis* e 3 l. 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- b) Art. 171 *bis* l. 22 aprile 1941 n. 633;
- c) Art. 171 *ter* l. 22 aprile 1941 n. 633;
- d) Art. 171 *septies* l. 22 aprile 1941 n. 633;
- e) Art. 171 *octies* l. 22 aprile 1941 n. 633.

In seguito alla promulgazione della legge 3 agosto 2009 n. 116, *il reato previsto dall'art. 25 decies*, ovvero il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudicante (art. 377 *bis* c.p.), in ambito nazionale.

In seguito alla promulgazione del d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 e in virtù delle modifiche apportate dalla legge 22 maggio 2015, n. 68

❖ **I reati previsti dall'art. 25-undecies, ovvero i reati ambientali:**

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- b) Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- c) Delitto colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- e) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- f) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- g) Artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260 *bis* e 279 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale;

Artt. 1, 2 e 3 *bis* l. 7 febbraio 1992 n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla l. 19 dicembre 1975 n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Art. 3 l. 28 dicembre 1993 n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;



Artt. 8 e 9, d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202, Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

In seguito alla promulgazione del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109, *il reato previsto dall'art. 25-duodecies*, ovvero il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-*bis* d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

## **2.6. I reati commessi all'estero**

In forza dell'art. 4 del Decreto 231, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- Il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- L'ente deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- L'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia; si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultima;
- Se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## **2.7. Le sanzioni**

Le sanzioni amministrative per gli illeciti dipendenti da reato possono tradursi in:

- a) Sanzioni pecuniarie;
  - b) Sanzioni interdittive;
  - c) Confisca di beni;
  - d) Pubblicazione della sentenza.
- a) Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta da questo per rimuovere o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione in futuro di ulteriori illeciti.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso:

- L'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia tratto vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;

- Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- L'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze pregiudizievoli o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- L'ente abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

b) Le sanzioni interdittive si applicano allorché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha conseguito grazie al reato – compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- In caso di reiterazione degli illeciti.

Nel particolare, le principali sanzioni interdittive sono:

- L'interdizione dall'esercizio delle attività;
- La sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni prodromiche alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già ottenuti;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Quando necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita alla parte lesa. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca si può concretizzare anche per "equivalente", vale a dire che laddove la confisca non possa essere disposta in relazione al prezzo o al profitto del reato, la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere disposta se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

In tale contesto, assume rilievo anche l'art. 23 del Decreto 231, il quale prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive».

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata una sanzione interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'ente, pur soggiacendo alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la PA, partecipi ugualmente ad una gara pubblica.

## ***2.8. Le misure cautelari interdittive e reali***

Nei confronti dell'ente sottoposto a procedimento può essere applicata, in via cautelare, una sanzione interdittiva ovvero disposto il sequestro preventivo o conservativo.

La misura cautelare interdittiva – che consiste nell'applicazione temporanea di una sanzione interdittiva – è disposta in presenza di due requisiti: a) quando risultano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato (i gravi indizi sussistono ove risulti una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto 231: l'ente ha tratto dal reato – compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti; b) quando vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le misure cautelari reali si concretizzano nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo.

Il sequestro preventivo è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile all'ente, non importando che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ente stesso.

Il sequestro conservativo è disposto in relazione a beni mobili o immobili dell'ente nonché in relazione a somme o cose alla stessa dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Anche in tale contesto, assume rilievo anche l'art. 23 del Decreto 231 allorché prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive».

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'ente, pur soggiacendo alla misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la PA, partecipi ad una gara pubblica.

### **2.9. Le azioni esimenti dalla Responsabilità amministrativa**

L'art. 6, comma 1 del Decreto 231 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso da soggetti in c.d. «posizione apicali» e l'ente provi che:

- L'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti della specie di quello verificatosi;
- Ha affidato ad un organo interno, c.d. Organismo di Vigilanza - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo -, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- I soggetti in posizione «apicale» hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- Non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2 del Decreto 231 prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- Escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali ed evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

L'art. 7 del Decreto 231 introduce una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dai c.d. «subalterni» ma sia accertato che l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

In concreto l'ente per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa deve:

- Dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- Definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;

- Formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività (una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla “segregazione dei compiti” tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio);
- Assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- Comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di atti illeciti;
- Prevedere un idoneo sistema sanzionatorio;
- Costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l’attività richiesta;
- Prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l’adeguatezza del modello, di vigilare sul suo funzionamento, di curare il suo aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione e in stretta connessione con le funzioni aziendali.

### **3.- Le tipologie di reati contemplati**

#### **3.1. Reati in materia di corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione.**

- **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 bis c.p.):

*“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

La *ratio* della norma è quella di evitare le frodi successive alla concessione di erogazioni pubbliche, ottenute per perseguire uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato da una modificazione del vincolo di destinazione.

L'elemento oggettivo è costituito da una condotta omissiva, consistente nell'utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti, per il raggiungimento di un fine diverso rispetto a quello per il quale le somme sono state ricevute.

Le somme di denaro devono essere state concesse dallo Stato, da un altro Ente pubblico o dalle Comunità europee.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della P.A.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 ter c.p.):

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo e/o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concesse o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (...).”.*

La norma in questione, introdotta con la legge n. 300/2000, tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica. La condotta commissiva può consistere nell'utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere; quella omissiva consiste nell'omettere informazioni dovute che sono quelle che, ai sensi delle norme procedurali riguardanti il provvedimento erogativo, il soggetto è tenuto a fornire all'autorità procedente. Il delitto si consuma con il conseguimento indebito del beneficio sempreché lo stesso superi l'importo pari ad euro 3.999,96.

Nella specie, soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame potrebbe manifestarsi:

- Qualsiasi soggetto che opera nell'interesse dell'ente, ottiene contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante i seguenti comportamenti:
  - utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o attestanti cose non vere;
  - utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o attestanti cose non vere;
  - omissione di informazioni dovute.
- L'ente, al fine di ottenere il finanziamento statale per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, produce dichiarazioni non corrispondenti al vero (es. indicazione di un numero di dipendenti maggiore rispetto a quello effettivamente presente in Azienda).
- L'Ente, al fine di ottenere il finanziamento per un progetto relativo al recupero di immobili di valore storico di sua proprietà, ottiene finanziamenti dallo Stato, attraverso la presentazione di una perizia non veritiera.
- L'Ente, al fine di ottenere il finanziamento di un progetto relativo alla formazione del personale, presenta una rendicontazione falsa delle spese da sostenere per la sua realizzazione.
- L'Ente agevola un terzo nell'ottenimento di un finanziamento pubblico mediante i seguenti comportamenti:
  - utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o attestanti cose inveritiere;
  - utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o attestanti cose inveritiere;
  - omissione di informazioni dovute;per impiegare successivamente le somme ottenute in scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato richiesto.

• **Truffa** (art. 640 comma 1 e comma 2, n. 1 c.p.):

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1032. [comma*



1]. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549 (...) [comma 2] se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...) [comma 2, n. 1)]*”.

Il delitto di truffa consta di quattro elementi costitutivi: 1.- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente e concretantesi nei cd. artifici o raggiri; 2.- l'induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri; 3.- il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a seguito della predetta induzione in errore; 4.- un danno patrimoniale derivato alla vittima con conseguente ingiusto profitto per l'agente o per altra persona.

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto 231 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Così come nel caso in cui il reato venga commesso ai danni di una delle aziende speciali istituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici, le quali rivestono natura di enti pubblici economici (poiché l'aggravante in questione non opera alcuna distinzione nell'ambito degli enti pubblici).

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame potrebbe manifestarsi:

- L'ente pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, provocando un danno alla Pubblica Amministrazione.
- Il Responsabile (l'addetto) di un servizio all'interno dell'ente omette di comunicare all'Ente Pubblico concedente l'agevolazione sui finanziamenti, l'eventuale estinzione anticipata del finanziamento, creando in tal modo un danno per l'Ente pubblico ed un vantaggio per l'Ente privato.
- Il Responsabile (l'addetto) di un servizio induce la Pubblica Amministrazione in errore, procurando all'Ente un ingiusto profitto, mediante la conclusione di un'operazione di finanziamento/ investimento con la stessa Pubblica Amministrazione nell'ambito della quale non sono state comunicate correttamente a quest'ultima tutte le condizioni ed i rischi insiti nell'operazione medesima.

- L'ente presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per l'occupazione.
- L'ente dolosamente induce la Pubblica Amministrazione in errore, omettendo di comunicare a quest'ultima la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a contratto part-time) al fine di ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare).
- L'ente altera la documentazione da fornire agli uffici della Pubblica Amministrazione relativamente alle assunzioni obbligatorie o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi illeciti.
- Nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), l'ente altera la documentazione relativa ai versamenti dei Contributi INPS.
- L'Ente presenta dichiarazioni non veritiere, anche mediante l'utilizzo autorizzato di sistemi informatici della P.A., al fine di conseguire un ingiusto profitto con un conseguente danno per la P.A. (es. elencazione di prestazioni in realtà non effettuate; indicazione di eventi straordinari che danno diritto all'Ente di avere indennità e/o maggiorazioni del corrispettivo, in realtà non verificatisi).

• **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.):

*“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi,*

*finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità europee”.*

Come per le fattispecie di indebita percezione di erogazioni e di truffa a danno dello Stato sopra esaminate, anche per l'art. 640 bis l'interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Si discute se la fattispecie in esame configuri un'autonoma ipotesi di reato ovvero costituisca una semplice aggravante del reato truffa con il quale condivide gli elementi costitutivi.

In ogni caso, la norma si pone in perfetta linea con l'art. 316 bis c.p. più sopra richiamato; l'una punisce la fraudolenta captazione delle erogazioni pubbliche, l'altra la condotta successiva all'ottenimento delle erogazioni consistente nella loro sottrazione alle finalità cui esse sono destinate. Pertanto, qualora il fatto presenti gli estremi di entrambe le norme è possibile individuare un concorso materiale di reato.

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame potrebbe manifestarsi:

- L'ente pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di conseguire, a favore dell'ente, erogazioni pubbliche.
- L'ente, d'accordo con un terzo, pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di ottenere un contributo/finanziamento pubblico.

• **Frode informatica** (art. 640 ter c.p.):

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1032 (..)”.*

Il reato di frode informatica, introdotto dall'art. 10 della l. n. 547/1993, presenta gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa comune, ma se ne differenzia sotto il profilo della fattispecie poiché l'interesse tutelato è il patrimonio ed il regolare funzionamento dei sistemi informatici.

Ai fini dell'applicabilità del Decreto 231 tale reato si applica, del pari alla truffa, solo nei casi in cui parte lesa sia lo Stato o altro ente pubblico.

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame potrebbe manifestarsi:

- L'ente – mediante un proprio operatore - altera i registri informatici della Pubblica amministrazione per la produzione di documenti attestanti fatti e circostanze insussistenti ovvero per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770 Sostituti di imposta), già trasmessi all'Amministrazione stessa.
- Il soggetto interno all'Ente, nell'interesse o vantaggio di quest'ultima, modifica i dati relativi al conto corrente di un ente della Pubblica Amministrazione, così realizzando un ingiusto profitto in favore dell'ente con danno in capo all'ente stesso.
- L'Ente – mediante un proprio operatore - si insinua nel sistema informatico di una struttura facente capo alla Pubblica Amministrazione:

- al fine di utilizzare dati ivi contenuti in modo non lecito, come, ad esempio, per una non legittima campagna promozionale, portata avanti utilizzando i nominativi sottratti dalla banca dati dell'ente.
- A seguito dell'ottenimento di un finanziamento, un soggetto interno all'Ente viola un sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello ottenuto legittimamente oppure modifica le risultanze di un conto corrente intestato a un ente pubblico, accedendo abusivamente ad un sistema di home banking.
- L'Ente – attraverso un proprio operatore – agendo per sé o per altri, si procura un profitto ingiusto, provocando allo Stato o a qualsiasi altro ente pubblico un danno, mediante i seguenti comportamenti:
  - alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo;
  - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo;
- intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi pertinenti a un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo.

• **Concussione** (art. 317 c.p.):

*”Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

Tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione, la concussione è il reato più gravemente punito.

Dopo la riforma del 2012 il reato di concussione è riscritto nel senso di renderlo riferibile, a differenza del previgente testo, al solo pubblico ufficiale e non più anche all’incaricato di pubblico servizio ed è espunta la fattispecie per induzione che diviene oggetto di autonomo reato (art. 319 quater c.c.).

Peraltro, quanto ai soggetti attivi, la fattispecie è stata oggetto di correttivi ad opera della cd. “Legge anticorruzione 2015”, in virtù dei quali si è esteso il novero dei potenziali soggetti attivi del reato agli incaricati di pubblico servizio, espressamente esclusi dalla riforma del 2012

L’interesse tutelato, secondo la dottrina tradizionale, è costituito, da un lato, dall’imparzialità e dal buon andamento della Pubblica amministrazione, dall’altro, dalla tutela del privato contro le sopraffazioni e i danni subiti a causa degli abusi dei pubblici funzionari.

• **Corruzione per l’esercizio della funzione** (art. 318 c.p.):

*“Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.*

L’art. 318 c.p. disciplina la cd. “corruzione impropria” che si qualifica, dopo la riforma del 2012, nella condotta criminosa rivolta all’esercizio della funzione o del potere nel senso voluto dal corruttore, funzione che diviene, dunque, oggetto di mercimonio.

Il novellato testo detta una nuova formulazione dell’attuale art. 318 c.p., precedentemente rubricato “Corruzione per un atto d’ufficio, ora non più correlata al compimento di un atto d’ufficio. La norma si applica anche all’incaricato di pubblico servizio ai sensi della l. n. 190/2012 che novella l’art. 320 c.p.

• **Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio** (art. 319 c.p.):

*“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”*

La fattispecie di “Corruzione propria” è caratterizzata dalla contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio prescindendo volutamente dall’osservanza dei doveri a lui incombenti.

Il reato si realizza con il necessario concorso del pubblico o dell’incaricato di un pubblico servizio con colui che ha dato o promesso il denaro o l’utilità.

• **Corruzione in atti giudiziari** (art.319 ter, comma 1 c.p.):

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (..)”.*

La fattispecie in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

• **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.):

*“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.*

L’elemento oggettivo del reato consiste nel dare o promettere denaro o altre utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (cfr. art. 318, comma 1, c.p.) o un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (cfr. art. 319 c.p.).

L’elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà del fatto previsto dalla fattispecie incriminatrice.

• **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.):

*”Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo (...).”*

Scopo della norma è proteggere il corretto funzionamento ed il prestigio della pubblica amministrazione contro il pericolo che coloro che ne fanno parte possano cedere alla venalità.

Ugualmente sanzionata è la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che solleciti la promessa o la dazione di denaro o altra utilità ai fini sopra indicati.

Per tali fattispecie di reato sono stati previsti specifici sistemi di controllo interno basati sulla previsione di:

- Partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche amministrazioni;
- Formalizzata separazione delle funzioni organizzative della Fondazione nelle diverse fasi di un processo;
- Adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti.

**3.2. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001)**  
*[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]*

• **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

*“Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1.- soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2.- soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

Ai sensi dell’art. 25-septies del Decreto 231, la fattispecie di che trattasi rileva, essenzialmente, per il caso di morte di un dipendente, collaboratore e/o consulente in conseguenza di una violazione delle norme in materia antinfortunistica e di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

È possibile che l’evento si verifichi a causa dell’errato svolgimento dei compiti del Datore di Lavoro ovvero del R.S.P.P. e che questi non possano, conseguentemente, ritenersi esenti da responsabilità quando la loro negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero il suo errore valutativo, abbiano prodotto non solo l’insorgere di una situazione di pericolo, ma anche la sopravvenienza di un conseguente evento lesivo.

• **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.):

*“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

L'art. 583 c.p. definisce la lesione "grave" se: "1) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi dell'art. 583, comma 2 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: "una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

I presupposti per la sussistenza della responsabilità dell'autore della condotta, ai sensi del Decreto 231, sono i medesimi di cui al precedente punto in materia di omicidio colposo.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 5 dell'D. Lgs. 231/2001 occorre che i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente (ad esempio per effetto di economie sui costi di necessario sostenimento per la tutela della salute e delle condizioni di sicurezza sul lavoro).

Con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, il sistema di controllo si integra con la gestione complessiva dei processi organizzativi della Fondazione. Dall'analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione della modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

L'ente, a tali fini, è tenuto a prestare particolare attenzione a:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisizione di beni e servizi e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori e appaltatori (ad esempio, redazione e trasmissione del DUVRI);
- manutenzione normale e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e appaltatori;
- gestione delle emergenze ;
- procedure per affrontare la difformità rispetto agli obiettivi fissati e alle regole del sistema di controllo.



La gestione della salute e sicurezza sul lavoro prevede una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'ente sono sottoposte a monitoraggio qualificato.

**3.3. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]**

• **Ricettazione** (Art. 648 c.p.).

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7 bis.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648□bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336□346 c.p.p.] riferita a tale delitto”.*

Gli interessi tutelati dalla norma sono, da un lato, quello del privato a non vedere stabilizzato il pregiudizio economico subito dal compimento di un reato e, dall'altro, quello dell'amministrazione della giustizia ad accertare i reati e punire i colpevoli.

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque □ senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto □ acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Il presupposto del reato in esame è quello che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (cd. reato presupposto), e non di una semplice contravvenzione, al quale tuttavia il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nella commissione del reato presupposto.

Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere □ o di far raggiungere a terzi □ un profitto dal reato.

L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto.

• **Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)**

*”Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Gli interessi tutelati dalla norma sono il patrimonio e l'ordine economico, garantiti attraverso la punibilità di comportamenti atti a sfruttare capitali illegittimamente acquisiti mettendoli in circolazione nel mercato.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel sostituire, nel senso di scambiare e rimpiazzare, o trasferire denaro, beni o a altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere altre operazioni in guisa da ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro o delle altre utilità (provenienti da delitto non colposo).

Perché il delitto in questione sia configurabile è necessario che sussista un reato presupposto, che non deve avere ad oggetto obbligatoriamente la generazione di capitali illeciti, ben potendo consistere in qualsiasi delitto non colposo, incluso lo stesso riciclaggio (cd. riciclaggio indiretto).

• **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.).**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

La fattispecie si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio, poiché mentre quest'ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie. In sostanza, il legislatore ha voluto punire anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da alcuni gravi delitti, ma che

comunque contribuiscono alla “ripulitura” degli illeciti capitali, colpendo così una serie di attività di investimento apparentemente legali che in realtà costituiscono sicuri serbatoi in cui immettere il denaro proveniente da attività criminose, oltre che paraventi dietro i quali nascondere arricchimenti non giustificati.

• **Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)**

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena é aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Il delitto di autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri e si pone in relazione a particolari tipologie di reato come, ad esempio, l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

In questa prospettiva sicuramente utili appaiono le osservazioni già svolte dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al riciclaggio: è stato infatti osservato dalla Suprema Corte (v. Cass. Sez. IV del 23.3.2000) che le condotte devono essere concretamente idonee a dissimulare la provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità con la conseguenza di impedire, tra l'altro, possibili iniziative investigative.

Dopo aver introdotto la fattispecie di reato in esame nel Codice penale, il legislatore ha proceduto anche a modificare l'articolo 25-*octies* del Decreto 231 includendo la nuova figura delittuosa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa “da reato” degli enti.

La norma risulta sintomatica della volontà del legislatore non solo di “sterilizzare” i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo, ma, altresì, di contrastare dette condotte svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

Proprio in questa seconda prospettiva, dunque, va intesa la nuova ipotesi sanzionatoria a carico degli enti.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.

Dal punto di vista punitivo, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter.1, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell’ente, qualora sussista un interesse o vantaggio di quest’ultimo.

#### ***3.4. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 -novies, D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]***

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lettera a bis).

“Salvo quanto disposto dall’art. 171 □bis e dall’articolo 171 □ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) (omissis) a □bis mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa b) (omissis) c) (omissis) d) (omissis) e) (soppresso) f) (omissis) I □bis. (omissis) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore o alla reputazione dell’autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164”.

**• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3).**

*“Salvo quanto disposto dall’art. 171□bis e dall’articolo 171□ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) (omissis) a□bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa; b) (omissis) c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso) f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. I□bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a□bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore o alla reputazione dell’autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione dell’attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164”.*

**• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171□bis L. 633/1941 comma 1).**

*“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64□quinqüies e 64□sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102□bis e 102□ter, ovvero*

*distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.*

In tema di duplicazione abusiva - a fini di lucro - di programmi per elaboratori e in tema di vendita dei programmi medesimi □ a tutela del copyright intellettuale □ si evidenzia come la stessa sia ravvisabile ove risulti provato che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l’acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del software. La condotta specifica di duplicazione di programmi, prevista dall’art. 171□bis L. n. 633 del 1941 consiste, comunque, nelle seguenti fattispecie: realizzazione di una copia identica del programma, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all’esclusivo scopo di nascondere il plagio; duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso; utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore; “download” di opere protette dal diritto d’autore su un “server”FTP e, da qui, sui *computer* di altri utenti.

• **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171□bis L. 633/1941 comma 2).**

• **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171□ter L. 633/1941).**

• **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171□septies L. 633/1941).**

• **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171<sup>octies</sup> L. 633/1941).**

### ***3.5. Altre fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231***

Anche in relazione ai reati societari previsti nel Codice Civile (come modificato dal D. Lgs. 61/02), pur non sussistendo peculiarità relative alla Fondazione, sono state previste apposite regole di controllo interno volte a prevenire la commissione di reati.

I reati informatici (art. 615<sup>ter</sup> e ss. c.p.), i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali, i delitti contro la personalità individuale (art. 600 e ss. c.p.), i reati in materia di Abusi di mercato (artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/98), i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648<sup>bis</sup> c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648<sup>ter</sup> c.p.) e i reati transnazionali previsti dal codice penale e da leggi speciali indicati dalla L. 146/06, essendo previsti dal Decreto 231 sono presidiati, oltre che dai sistemi di controllo previsti per i reati contro la Pubblica Amministrazione, dall'applicazione delle regole contenute nel Codice Etico e, laddove necessario, dalle singole procedure organizzative.

I delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 453 e ss. c.p.) e i delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583<sup>bis</sup> c.p.), anch'essi presi in considerazione dal Decreto 231, non risultano concretamente pertinenti all'attività dell'Ente.

### ***3.6. Le condotte penalmente rilevanti in relazione all'esercizio dell'attività propria di Emilia Romagna Teatro Fondazione***

Ai fini dell'applicazione del Decreto 231, le condotte antigiuridiche prese in considerazione si riconoscono nelle tipologie di reato più oltre precisate, individuate, nello specifico, tenendo in considerazione i contenuti e le modalità dei processi economico-aziendali che caratterizzano e qualificano l'attività di Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Si aggiunga, per altro verso, che a presidio dell'integrità dei comportamenti da parte dei soggetti agenti valgono, oltre che i sistemi di controllo previsti per i reati contro la Pubblica Amministrazione, anche le linee guida contenute nel Codice Etico e, laddove necessario, le singole procedure organizzative.

Il Modello di Organizzazione e Gestione di Emilia Romagna Teatro Fondazione prevede le seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale 1: Reati in materia di corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale 2: Delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti e segni di riconoscimento;
- Parte Speciale 3: Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale 4: Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Parte Speciale 5: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Allo stato attuale, sulla base delle analisi svolte, sono state considerate come complessivamente non rilevanti e/o di interesse non prioritario per Emilia Romagna Teatro Fondazione le altre categorie di reati previsti dal Decreto, ossia:

- Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25-ter – Reati societari;
- Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-sexies – Reati di market abuse;
- Art. 25-undecies – Reati ambientali;
- Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Tale decisione è stata assunta tenendo conto dell'attuale fisionomia operativa ed i caratteri organizzativi di Emilia Romagna Teatro Fondazione, delle attività attualmente svolte dalla Fondazione stessa nonché della tipologia di reati considerati dal Legislatore.

Per quanto attiene ai reati societari, considerati dall'art.25-ter del Decreto, ancorché siano state condotte attività di analisi ed approfondimento in relazione alle modalità di formazione dell'informativa economico-patrimoniale mediante i documenti di bilanci, al funzionamento degli Organi istituzionali e alla gestione del patrimonio della Fondazione e vengano assicurate al riguardo adeguate attività di presidio, si ritiene che gli stessi non risultino applicabili alla Fondazione tenuto conto della sfera applicativa delle corrispondenti norme del Codice Civile e all'impossibilità di applicare la normativa penale secondo un principio di analogia, ferma restando – in ragione delle caratteristiche dell'illecito - la trattazione del reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) all'interno della parte speciale "*Reati in materia di corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione*".



#### **4.- Storia e presentazione dell'Ente**

##### **4.1. Cenni storici e missione**

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale (nel seguito, anche, “Emilia Romagna Teatro”, l’”Ente” o la “Fondazione”) è una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato costituita su iniziativa del Comune di Modena, del Comune di Cesena, della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna in conformità al D.M. 29 novembre 1990 ed al D.M. 12 novembre 2007 al fine di gestire teatri, produrre e rappresentare spettacoli, in condizioni di economicità ma non a scopo di profitto, bensì con lo scopo di promuovere la qualità artistica, culturale e sociale del teatro e delle altre arti del palcoscenico.

Nel descritto ambito, provvede, organicamente, alla gestione di una pluralità di impianti di teatro ubicati in Emilia Romagna, ottenuti in uso dalle Amministrazioni pubbliche che ne sono proprietarie, ma opera anche al di fuori dei confini regionali e nazionali organizzando *tournee* e partecipando a manifestazioni e *festival* di massimo profilo culturale.

La Fondazione, che ha sede legale in Modena, si ispira fisionomicamente al modello della “Fondazione di partecipazione” poiché in essa ad un tempo concorrono l’elemento personale, tipico delle associazioni, e l’elemento patrimoniale, caratteristico della fondazione più propriamente intesa.

Questa diversa struttura organizzativa rispetto all’archetipo della fondazione tradizionale, positivamente disciplinata dagli articoli 14 e segg. del Codice civile, costituisce, invero, il risultato di un’elaborazione della moderna dottrina civilistica che accoglie una chiave di lettura evolutiva dell’ordinamento delle persone giuridiche sensibile all’articolo 45 della Costituzione che riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi

In tal modo, si valorizza l’inciso “ .. *altre associazioni di carattere privato* ..”, già enunciato nell’articolo 12 del Codice civile (sostituito dall’articolo 11 del D.P.R. n. 361/2000), nonché il principio dell’autonomia privata affermato dall’articolo 1322 dello stesso Codice.

Si è, in particolare, ritenuto che il “nuovo” articolo 1 del D.P.R. n. 361/2000, facendo testuale riferimento ad “*altre istituzioni di carattere privato*”, offre la possibilità di costituire figure diverse (e quindi “atipiche” ma consentite in forza del principio dell’autonomia contrattuale proclamato dall’articolo 1322 già cit.) dalle associazioni e dalle fondazioni “tipiche”, con il diritto ad ottenere la personalità giuridica privata, purché in possesso dei requisiti necessari.

Il carattere associativo si rileva qui per la compresenza di categorie differenziate di soci (fondatori e sostenitori) e per la possibilità di affiancare all'organo gestorio un organo collegiale (solitamente denominato Consiglio Generale) avente una funzione di raccordo con la base partecipativa, nonché il compito di deliberare gli atti essenziali alla vita dell'ente.

Inoltre, sotto il profilo patrimoniale, al fondo di dotazione (intangibile e indisponibile) si aggiunge un fondo di gestione, anch'esso alimentato con i conferimenti dei soci, disponibile al finanziamento dell'attività istituzionale. In entrambi i casi, i fondi assumono una posizione di piena autonomia giuridica rispetto ai conferenti con l'effetto di escludere la sussistenza di un obbligo di restituzione persino - residuandone un qualche ammontare - in ipotesi di scioglimento dell'ente fondativo.

Nel presente, Emilia Romagna Teatro gestisce due teatri a Modena, due a Bologna ed uno a Cesena, Vignola e Castelfranco Emilia.

- I due teatri di Modena sono il Teatro Storchi, con una capienza di 927 posti, ed il Teatro delle Passioni, che conta una capienza di 150 posti.
- I due teatri di Bologna sono il Teatro Arena del Sole, che si compone di due sale della complessiva capienza di 1078 posti ed il Teatro delle Moline con una capienza di 50 posti, destinata principalmente a residenze artistiche e laboratori.
- Il Teatro Bonci di Cesena vanta una capienza di 798 posti.

Il teatro Storchi, il Teatro della Passioni, il teatro Bonci ed il teatro Arena del Sole sono sedi di produzione di spettacoli.

Emilia Romagna Teatro promuove la cultura teatrale destinando le proprie risorse, principalmente, alla produzione, coproduzione e ospitalità di spettacoli teatrali del più elevato livello di qualità artistica, rappresentati nelle sedi dell'Ente e presso altri teatri italiani e di altri paesi.

Persegue, inoltre, finalità di valorizzazione del teatro nazionale sul piano internazionale, organizzando *tournee* teatrali e, annualmente, un'importante festival denominato "*Vie Festival*", che si svolge nel mese di ottobre ed è dedicato alla contemporaneità ed al suo riflesso nelle moderne forme compositive, recitative ed artistiche.

L'Ente è attivo anche nell'area della formazione artistica con corsi di alta formazione rivolti a giovani interessati esercitare la professione di attore e performer, offrendo loro opportunità di studio, di esperienza e professionalizzazione.

#### **4.2. Assetto istituzionale**

Soci Fondatori Necessari di Emilia Romagna Teatro sono, oggi, la Regione Emilia Romagna, il Comune di Modena, il Comune di Cesena ed il Comune di Bologna.

Soci Ordinari Sostenitori sono i Comuni di Bagnolo in Piano, Castelfranco Emilia, Correggio, Longiano, Mirandola, Pavullo nel Frignano, Rimini, Soliera, Vignola e Scandiano, nonché Banca Popolare dell'Emilia Romagna, FI.BO. Spa, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione di Vignola, Alberto Grilli e Legacoop Estense.

E' stato altresì istituito un Albo speciale nell'ambito del quale figurano, alla data odierna, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Banco San Geminiano e San Prospero – Gruppo Banco BPM, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Assicoop – Unipol, Associazione Coop. Distretto Adriatico, Nordiconad, Gruppo Hera, Associazione Amici dei Teatri Modenesi e Mediagroup 98.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di atto costitutivo, dai beni mobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dagli Soci fondatori e dai Soci Sostenitori, espressamente destinati ad incremento del patrimonio, dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio, dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate, dai crediti relativi alle voci che precedono.

Le entrate della Fondazione, tutte disponibili per il raggiungimento degli scopi statutari, sono costituite dai contributi erogati annualmente dagli Fondatori e dai Sostenitori, dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di altri soggetti, pubblici e privati.

#### **4.3. Governance**

L'Atto costitutivo indica quali Organi di Emilia Romagna Teatro Fondazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore della Fondazione;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### *4.3.1. Il Consiglio Generale*

Il Consiglio Generale è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente. Esso è costituito dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci Fondatori Necessari e Ordinari Sostenitori, in numero di uno per ciascun socio. Esso ha competenza deliberativa sulle seguenti materie:

- Approva lo statuto della Fondazione e le sue modificazioni;
- Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina all'interno dei Consiglieri eletti il Presidente;
- Nomina i membri del Collegio dei Revisori;
- Delibera l'ammissione dei nuovi Soci Fondatori Necessari determinando l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio;
- Delibera l'ammissione dei Soci Ordinari Sostenitori determinando l'entità del contributo alle spese annuali di esercizio e della partecipazione al Fondo di Dotazione;
- Delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

#### *4.3.2. Il Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione dell'Ente, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120, compreso il Presidente. Per inciso, la partecipazione al Consiglio di amministrazione della Fondazione è a titolo gratuito.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Ente, anche di fronte ai terzi e in giudizio, e ne promuove l'attività. In particolare, spetta al Presidente della Fondazione la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione e del Consiglio Generale.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i consiglieri sono rieleggibili per non più di una volta. In caso di dimissioni da parte di un componente del Consiglio di amministrazione il sostituto, eletto durerà in carica sino alla scadenza dell'organo. Uno dei membri del Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

Gli ulteriori sei membri che concorrono alla composizione del Consiglio di amministrazione, tra i quali è compreso il Presidente della Fondazione, sono nominati tra esperti del settore teatrale, culturale e amministrativo dal Consiglio Generale, su designazione:

- 1 Componente da parte della Regione Emilia-Romagna;
- 1 Componente da parte del Comune di Modena;
- 1 Componente da parte del Comune di Cesena;
- 1 Componente da parte del Comune di Bologna;

- n. 2 Componenti da parte dei Soci Ordinari Sostenitori, tenendo conto della quota di partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo annuale al Fondo di Gestione.

Inoltre:

- Almeno uno dei membri è designato dai soci che sono persone fisiche o soggetti privati;
- Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno un Vice Presidente.

Sul piano delle competenze funzionali, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- Approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- Deliberare sulle variazioni al bilancio preventivo;
- Deliberare, su base triennale, gli indirizzi della Fondazione e deliberare i programmi di carattere culturale e di produzione teatrale proposti dal Direttore;
- Nominare il Direttore della Fondazione da scegliersi tra persone estranee al Consiglio stesso, di riconosciuta esperienza nel settore teatrale, con esclusività di rapporto, fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni dell'incarico del Direttore in conformità con le disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo in ordine all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;
- Deliberare la pianta organica del personale dipendente fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico, nonché i regolamenti di servizio per uffici e reparti della Fondazione;
- Deliberare sul programma della stagione teatrale proposta dal Direttore della Fondazione;
- Deliberare sulla programmazione di ricerca e di sperimentazione proposta dal Direttore della Fondazione;
- Deliberare sulle attività culturali e di formazione proposte dal Direttore dell'Ente;
- Deliberare convenzioni e contratti con Enti terzi ed aziende, conformemente alla realizzazione dei fini istitutivi della Fondazione;
- Esercitare il controllo su tutte le attività dell'Ente;
- Nominare il segretario degli organi collegiali dell'Ente;
- Deliberare eventualmente la delega di specifici compiti a singoli Consiglieri.

Dal punto di vista organizzativo, il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedito o consegnato almeno 4 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o per posta elettronica 24 ore prima della seduta.

L'Organo amministrativo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Spetta al Segretario il compito di redigere il verbale delle riunioni.

#### *4.3.3. Il Direttore della Fondazione*

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.

Il Consiglio di amministrazione ne fissa lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo. Il Consiglio di Amministrazione determina l'incarico del Direttore e il suo eventuale rinnovo in conformità con tutti gli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 1/7/2014 del MIBACT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/8/2014, e s.m.i.

Il Direttore sovrintende alla programmazione ed alla gestione di tutte le attività istituzionali della Fondazione ed in particolare:

- Predisporre, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, il programma triennale delle attività della Fondazione con le indicazioni relative al numero degli spettacoli da produrre, degli spettacoli di altre produzioni ospiti, delle attività di studio, ricerca e sperimentazione sulla drammaturgia italiana ed europea previste. E' responsabile dei risultati nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- Predisporre la bozza di bilancio annuale in cui sono formulate tutte le previsioni di ricavi e costi attinenti le attività istituzionali della Fondazione, per l'esame e l'approvazione del Consiglio;
- Assicura la disponibilità di attori e tecnici intesi come nucleo di base permanente, impegnati nella realizzazione degli spettacoli e delle attività culturali prodotte;
- Provvede all'assunzione del personale in organico, sulla base della pianta organica approvata dal Consiglio di Amministrazione, prevedendone lo stato giuridico ed il trattamento economico;
- Attua le delibere del Consiglio di Amministrazione attinenti i rapporti con gli Enti Fondatori;
- Predisporre per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione convenzioni e atti con terzi utili alla realizzazione delle attività della Fondazione;
- Predisporre i contratti con attori, tecnici, collaboratori teatrali, autori, traduttori, scenografi, musicisti e quanti siano chiamati a collaborare nella realizzazione degli spettacoli prodotti dalla Fondazione, nonché con i collaboratori delle attività formative e culturali e ne informa periodicamente il Consiglio;
- Predisporre la bozza del bilancio consuntivo per l'esame del Consiglio di Amministrazione;
- Predisporre per l'esame del Consiglio di Amministrazione le bozze di variazione sul bilancio preventivo. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni dello stesso e sovrintende all'esercizio delle attività.

Il Direttore, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, può delegare tutti o parte dei compiti artistici o dei compiti organizzativi di sua competenza a persone in possesso dei requisiti tecnici o artistici necessari all'espletamento di dette funzioni. La delega è operante solo a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, valutate le qualità e competenze della persona delegata, ne approva le mansioni ed il trattamento economico.

#### *4.3.4. Il Collegio dei Revisori*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione di Emilia Romagna Teatro al quale compete:

- Il controllo sugli atti di gestione economico/finanziaria/patrimoniale della Fondazione;
- La redazione delle relazioni al bilancio di previsione ed a quello consuntivo di ciascun esercizio, nonché dare parere sulle proposte di assestamento del bilancio preventivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri compreso il Presidente. Essi sono nominati dal Consiglio Generale e durano in carica tre anni. Il Presidente, si osservi, è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo.

### *5.- L'assetto organizzativo di Emilia Romagna Teatro Fondazione*

#### *5.1. Unità Organizzative*

La struttura organizzativa di Emilia Romagna Teatro Fondazione è articolata nelle seguenti Unità Organizzative (di seguito, in breve, "U.O."), a diretto riporto del Direttore della Fondazione:

❖ **Amministrazione**, cui fanno riporto le seguenti funzioni:

- Contabilità e finanza
- Controllo di Gestione
- Amministrazione del Personale
- Sistemi informatici
- Acquisti

❖ **Gestione teatri, a cui fanno riporto**

- Programmazione
- Servizi tecnici, manutenzione, sicurezza e funzionamento dei luoghi di spettacolo
- Servizi di biglietteria e di relazione con il pubblico

❖ **Produzione**, a cui fanno riporto le seguenti funzioni:

- Gestione e distribuzione spettacoli
  - Rapporti di lavoro con il personale artistico e tecnico
  - Direzione Tecnica
- ❖ **Formazione**, a diretto riporto del Direttore della Fondazione.
- ❖ **Comunicazione e promozione**, cui fanno riporto le seguenti funzioni:
- Informazione, promozione e pubblicità al pubblico
  - Promozione e vendita al pubblico organizzato
  - Ufficio Stampa
  - Archivio di documentazione
- ❖ **Segreteria**, a diretto riporto del Presidente e del Direttore della Fondazione

A tutte le Unità Organizzative è conferito il potere di promuovere la conclusione di rapporti contrattuali con i terzi attinenti alle proprie competenze e necessari per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

## ***5.2. Struttura organizzativa per la prevenzione di infortuni sui luoghi di lavoro***

In materia di salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, in breve, anche “SSL”), l’Ente si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell’ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire – i rischi infortunistici per i lavoratori.

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

- 1) il datore di lavoro;
- 3) i coordinatori;
- 4) i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- 5) gli addetti al primo soccorso;
- 6) gli addetti alla prevenzione degli incendi;
- 7) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 8) il medico competente;
- 9) i lavoratori;
- 10) i soggetti esterni all’istituzione che svolgono attività rilevanti in materia di SSL, ossia:
  - a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione;
  - b) i fabbricanti ed i fornitori;
  - c) i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti;



d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di sicurezza sul lavoro sono definiti in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Fondazione, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito: a tale proposito, la Fondazione esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse, con particolare riguardo ai compiti dell'RSPP, degli ASPP, del RLS, degli APS, degli API, dei RLS, del medico competente.

## ***6. Il Modello di Organizzazione e Gestione di Emilia Romagna Teatro Fondazione***

### ***6.1. Ragioni sottese all'adozione del Modello***

La scelta di Emilia Romagna Teatro Fondazione di dotarsi di un Modello di organizzazione e gestione in conformità al Decreto 231 (nonché di provvedere al suo costante adeguamento) si inserisce in più ampia visione dove i suoi destinatari sono sensibilizzati ad una gestione trasparente e corretta dell'Ente, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica nei rapporti economici ed istituzionali.

Nello specifico, scopo principale del Modello è la definizione di un sistema strutturato ed organico di procedure/regole di comportamento e di attività di controllo, da svolgersi principalmente in via preventiva, al fine di prevenire - per quanto possibile - la commissione delle diverse tipologie di illecito contemplate dal Decreto 231.

Più nel particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- Diffondere ed affermare una cultura improntata al rispetto delle leggi e dei regolamenti, prevenendo e ragionevolmente limitando i possibili rischi connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo all'individuazione e alla riduzione di eventuali condotte illecite;
- Prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'attività economica, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli preventivi e successivi nonché all'informazione interna ed esterna;
- Determinare in tutti i Destinatari e, in particolare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Emilia Romagna Teatro nelle aree di attività considerate potenzialmente a rischio la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite nel Codice Etico, nel Modello, negli Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione e nelle procedure aziendali ad esso riferibili, in illeciti passibili di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;

- Ribadire che tali forme di comportamento illecito, di qualsiasi tipo ed indipendentemente dalle finalità che le possono determinare, sono condannate da Emilia Romagna Teatro in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la stessa si ispira nello svolgimento delle proprie attività e nell'espletamento della propria missione istituzionale;
- Consentire all'Ente un costante controllo ed un'attenta vigilanza sull'attività aziendale, in modo da poter intervenire tempestivamente, anche in via preventiva, attraverso il monitoraggio sulle aree di attività a rischio reato, al fine di prevenire e/o contrastare la commissione di tali illeciti ovvero applicando le misure disciplinari previste dal Modello.

## **6.2. Ambito di applicazione**

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nell'Ente, ai dipendenti e, più in generale, nei confronti di coloro i quali, pur non essendo legati ad esso da una relazione organica, operano su suo mandato o con il medesimo intrattengono una relazione di natura giuridico-negoziale.

Di conseguenza, saranno destinatari del modello,

A. tra i soggetti in posizione apicale:

- 1) Presidente del Consiglio di amministrazione;
- 2) Amministratori;
- 3) Direttore,
- 4) Dirigenti;
- 5) Revisori;
- 6) Componenti dell'Organismo di vigilanza;

B. tra i soggetti sottoposti all'altrui direzione:

- 1) Dipendenti;
- 2) Stagisti.

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

- I. I collaboratori, i consulenti e più in generale i soggetti che prestano attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse dell'Ente;

- II. I fornitori ed i *partner* (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, *networks* o *joint-venture*) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Ente.

Emilia Romagna Teatro assicura la divulgazione del presente Modello con modalità idonee ad garantirne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'Ente.

Emilia Romagna Teatro, inoltre, condanna qualsiasi comportamento difforme non solo alla legge, ma anche e soprattutto, per quel che qui importa, difforme al Modello e al Codice Etico; ciò pure laddove il comportamento illecito sia stato realizzato nell'interesse dell'Ente, ovvero con il malinteso intento di arrecare ad essa un vantaggio.

### ***6.3. Funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Emilia Romagna Teatro Fondazione***

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Emilia Romagna Teatro (di seguito, in breve, anche "Modello") è stato definito e predisposto tenendo in particolare considerazione l'interazione tra il Sistema di Controllo Interno e i processi aziendali esistenti all'interno dell'Ente con la disciplina e le previsioni proprie del Decreto 231.

Il presente Modello perfeziona e integra il complesso di norme di condotta, principi e regole interne dell'Ente, nonché tutti gli strumenti organizzativi e controlli interni esistenti, con l'attuazione di prescrizioni che rispondano alle finalità del Decreto 231 allo scopo specifico di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

Tale obiettivo è perseguito mediante l'individuazione delle attività sensibili, la costruzione di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato Sistema di Controllo Interno.

Il Modello è rivolto a:

- Rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Emilia Romagna Teatro che la commissione di un reato (o anche il tentativo) - anche se effettuata a vantaggio o nell'interesse dell'Ente - rappresenta una violazione del Modello e dei principi e disposizioni ivi espressi e costituisce un illecito

passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei confronti dell'autore del reato, ma anche nei confronti di Emilia Romagna Teatro Fondazione;

- Individuare i comportamenti che sono condannati da Emilia Romagna Teatro, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, alle norme, regole di condotta e principi etici cui essa intende costantemente ispirarsi e attenersi nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- Monitorare i settori di attività e i relativi rischi reato, definendo l'intervento tempestivo per prevenire e impedire la commissione dei reati stessi.

Al fine di definire/aggiornare il Modello e prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 sono state poste in essere le seguenti attività:

- Documentazione del Codice Etico contenente i principi etici di Emilia Romagna Teatro che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e di Gestione;
- Identificazione delle aree a rischio di commissione di reati-presupposto ai sensi del Decreto 231, attraverso un'approfondita analisi delle attività svolte, delle procedure e controlli esistenti, della prassi e dei livelli autorizzativi;
- Individuazione dei rischi potenziali e delle possibili modalità di commissione dei reati-presupposto nell'interesse o a vantaggio di Emilia Romagna Teatro;
- Valutazione e aggiornamento del Sistema di Controllo Interno finalizzato alla prevenzione dei reati individuati dal Decreto, in modo da garantire:
  - La coerenza tra l'esercizio delle funzioni e dei poteri e le responsabilità assegnate;
  - L'attuazione e l'osservanza del principio di separazione delle funzioni;
  - La verificabilità, la trasparenza e la congruenza dei comportamenti aziendali e della documentazione relativa a ciascuna operazione/attività/transazione;
- Identificazione dell'Organismo di Vigilanza, al quale sono stati attribuiti i compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e conferiti poteri tali da garantirne la piena ed efficace operatività, sia in termini di autonomia che di mezzi a disposizione;
- Definizione dei flussi informativi e di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da parte del medesimo organo;
- Definizione e adozione, in ossequio alle prescrizioni del Decreto 231, di uno specifico sistema disciplinare da applicarsi in caso di violazione del Modello;
- Formalizzazione del Documento di Sintesi del Modello;
- Definizione e avvio di un'attività di diffusione, sensibilizzazione e formazione, a tutti i livelli aziendali, nonché nei confronti di quanti operano in nome e per conto di Emilia Romagna Teatro Fondazione, sulle regole comportamentali previste nel Modello, nonché sui processi e procedure interne atte a governare, prevenire e controllare le attività a rischio e sull'adesione alle stesse.

#### **6.4. Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione di Emilia Romagna Teatro Fondazione**

Il Modello è integrato, oltre che dai principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico, dall'insieme delle regole e dei meccanismi di controllo già in vigore all'interno dell'Ente.

In particolare, ai fini del presente Modello di Organizzazione e Gestione, si richiamano espressamente e integralmente tutti gli strumenti e le procedure già operanti nella Fondazione; essi costituiscono, pertanto, parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Il presente Modello è costituito da:

- una "Parte Generale";
- più "Parti Speciali".

Nella "Parte Generale", dopo avere illustrato i contenuti ed i presupposti del Decreto 231, nonché la funzione del Modello adottato da Emilia Romagna Teatro Fondazione sono declinate le sue componenti, ossia:

- L'Organismo di Vigilanza, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- Il Codice Etico, costituente la base del Sistema di Controllo Interno della Fondazione;
- Il sistema organizzativo, perfezionato in relazione all'attribuzione delle responsabilità in coerenza con l'esercizio di poteri e funzioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, e con la previsione di idonei principi di controllo;
- Il sistema dei poteri, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con le adeguate soglie di approvazione di spesa;
- Le procedure manuali e informatiche, atte a regolamentare lo svolgimento delle attività e i relativi controlli, a garantire la separazione delle funzioni e dei compiti tra coloro che svolgono attività essenziali in un processo a rischio, nonché a salvaguardare i principi di trasparenza, verificabilità e inerenza all'attività svolta;
- Il sistema di controllo di gestione, in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità con riferimento a talune tipologie di reato-presupposto;
- Il sistema disciplinare, per la violazione delle norme del Codice Etico e delle norme definite internamente da Emilia Romagna Teatro;
- La comunicazione e formazione del personale sugli aspetti del Modello.

Le "Parti Speciali" sono definite in relazione alle fattispecie di reato ritenute maggiormente rilevanti in riferimento alla specifica attività dell'Ente al fine di sottolineare la necessità di adottare appropriate regole di

condotta al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 e individuati più sopra (cfr. par. 3.6.) come astrattamente rilevanti.

In particolare, per ciascuna Parte Speciale, sono indicati:

- Le aree a rischio reato e le relative attività sensibili;
- Le Unità Organizzative che operano all'interno di ciascuna area a rischio;
- I principali reati che possono essere astrattamente commessi nelle aree in oggetto;
- I principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- Principali controlli da porre in essere nelle singole aree a rischio reato.

In relazione all'affinità degli argomenti trattati, la stessa contiene principi comportamentali di controllo che intendono prevenire anche il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria di cui all'art.25-*decies* del Decreto 231.

La prevenzione di tali fattispecie di reato è riconducibile ai principi generali di comportamento stabiliti all'interno del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico dell'Ente. Con riferimento a tale reato, in ragione dell'esiguità delle casistiche correlate all'impiego di cittadini di Paesi extra Ue nell'ambito dei processi produttivi, si faccia riferimento in particolare ai principi documentati nel Codice Etico della Fondazione.

La Fondazione si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231.

Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati-presupposto che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Fondazione provvederà ad integrare il presente Modello con nuove Parti Speciali.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Emilia Romagna Teatro è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella cui competenza rientrano le modifiche e integrazioni del presente Modello stesso.

Pertanto, previa deliberazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualunque momento, modificare – in tutto od in parte – il presente Modello per adeguarlo a nuove disposizioni di legge o in seguito ad un processo di riorganizzazione della struttura della Fondazione.

### **6.5. Attività propedeutiche alla definizione e all'aggiornamento del Modello**

Nella costruzione del proprio Modello, la Fondazione ha tenuto conto, oltre che delle prescrizioni del Decreto 231, delle Linee Guida di Confindustria (aggiornate al marzo 2014), redatte sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia, che contengono indicazioni specifiche e concrete per l'adozione e per l'attuazione dei modelli. Le associazioni di categoria non hanno, finora, emanato linee guida specifiche per le aziende operanti nel settore nel quale la Fondazione svolge la propria attività.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione è stato approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione di Emilia Romagna Teatro, in ossequio all'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto 231, in data 25 gennaio 2017. Contestualmente all'approvazione e adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di nominare un Organismo di Vigilanza monocratico, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, in conformità a quanto previsto dal Decreto 231 e ha dato mandato al Presidente di individuare un esperto legale competente nella materia.

Nei mesi precedenti l'adozione del Modello, è stato costituito un Gruppo di Lavoro, composto da risorse dell'Ente e da figure consulenziali esterne, che ha avuto come scopo lo svolgimento di attività di mappatura delle aree a rischio, nonché di identificazione e valutazione dei rischi e del Sistema di Controllo Interno finalizzato alla prevenzione dei reati (di seguito anche "Sistema dei Controlli Preventivi"); sulla base dei relativi risultati, la Fondazione ha documentato il proprio Modello.

Con analoghe modalità, la Fondazione si ripropone di condurre le successive attività finalizzate all'aggiornamento del Modello, per tenere conto delle modifiche della normativa di riferimento.

Le attività di valutazione dei rischi e di analisi del Sistema dei Controlli Preventivi preliminari alla costruzione e all'aggiornamento del Modello sono state effettuate sia attraverso l'analisi della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di interviste al personale della Fondazione.

Come descritto nel precedente paragrafo 6.3. ("Funzione del Modello di Organizzazione e Gestione di Emilia Romagna Teatro Fondazione"), l'aggiornamento del sistema di gestione dei rischi e del sistema dei controlli preventivi si è articolato in alcune fasi principali:

- l'inventariazione degli ambiti aziendali a rischio;
- l'identificazione ed analisi dei rischi;
- la progettazione/integrazione/aggiornamento del Sistema di Controllo Interno finalizzato alla prevenzione dei reati ("sistema dei controlli preventivi").

Le suddette fasi principali hanno compreso le seguenti attività:

- L'identificazione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231 astrattamente applicabili e rilevanti per la Fondazione;
- La mappatura delle aree aziendali a rischio, con indicazione delle relative attività sensibili;
- L'osservazione della storia dell'Ente, con particolare attenzione a fatti potenzialmente riconducibili alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231;
- La definizione delle principali potenziali modalità di realizzazione dei reati-presupposto astrattamente applicabili e rilevanti per la Fondazione;
- L'identificazione, per ciascuna area a rischio, dei principali fattori di rischio, nonché la rilevazione, l'analisi e la valutazione dell'adeguatezza dei controlli aziendali esistenti;
- L'identificazione dei punti di miglioramento nel Sistema di Controllo Interno finalizzato alla prevenzione dei reati;
- L'adeguamento del sistema dei controlli preventivi al fine di ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati.

#### *6.5.1. La mappatura delle aree a rischio e l'identificazione dei principali fattori di rischio*

L'individuazione delle aree a rischio è stata effettuata analizzando il contesto della Fondazione, sia sotto il profilo della struttura organizzativa sia dell'operatività, per rilevare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli per i reati contemplati dal Decreto 231.

In particolare, dall'analisi della struttura organizzativa e dell'operatività dell'Ente è stato possibile:

- a) identificare le **fattispecie di reato** astrattamente applicabili e rilevanti per la Fondazione;
- b) effettuare **una ricognizione delle aree aziendali a rischio** nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi (o tentati), autonomamente o in concorso con terzi, i reati-presupposto previsti dal Decreto 231.

Come risultato di tale lavoro, è stato inoltre redatto un elenco completo delle **Aree a Rischio**, che, relativamente ad alcune categorie di reati, sono state distinte in:

- a) *aree a rischio diretto*, vale a dire quei processi aziendali per i quali è stato ritenuto astrattamente possibile il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto 231 e astrattamente riconducibili alle attività svolte dalla Fondazione;
- b) *aree c.d. "strumentali" o di "supporto"*, ossia quei processi attraverso i quali si gestiscono le risorse finanziarie e/o i mezzi sostitutivi necessari a supportare la commissione dei reati nelle aree "a rischio" reato.



Nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state individuate nel dettaglio le "attività sensibili", ossia quelle attività rispetto cui è connesso – direttamente o indirettamente – il rischio potenziale di commissione dei reati, nonché le relative Unità Organizzative coinvolte.

Per ciascuna area a rischio, si è provveduto ad identificare – a titolo esemplificativo - quelle che potrebbero essere astrattamente considerate come le principali potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente presi in considerazione.

Appare opportuno rilevare che nello svolgimento delle attività di mappatura delle aree a rischio non è stata verificata l'esistenza di eventuali comportamenti illeciti che, in passato, abbiano interessato la vita della Fondazione (c.d. "analisi storica").

Con riferimento alle tipologie di reati, alla mappatura delle attività sensibili e ai processi a rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 e la gestione dei rapporti e dei processi a rischio, si rinvia alle Parti Speciali del Modello.

#### *6.5.2. L'analisi del Sistema dei Controlli Preventivi*

A seguito della mappatura delle aree aziendali a rischio e dell'identificazione delle principali potenziali modalità di attuazione dei reati nelle diverse Unità Organizzative, sono state condotte interviste finalizzate all'identificazione dei principali fattori di rischio che potrebbero favorire la commissione dei reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Fondazione e alla relativa analisi del Sistema dei Controlli Preventivi, per verificarne l'adeguatezza ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

Si è quindi provveduto alla rilevazione e all'analisi dei controlli aziendali esistenti – c.d. "*As-is analysis*" – e alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione - c.d. "*Gap analysis*".

L'analisi del Sistema dei Controlli Preventivi è stata effettuata per verificare in particolare:

- L'esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- L'esistenza e l'adeguatezza di regole e procedure già in essere per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale e previsione di adeguati punti di controllo;
- Il rispetto e l'attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- La presenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- La previsione di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività "critiche" in relazione al Decreto 231.

L'analisi e la valutazione del Sistema dei Controlli Preventivi sono state espressamente mirate ai fini del Decreto 231 ed è stata quindi predisposta una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi, esistenti all'interno di Emilia Romagna Teatro, nel dettaglio delle singole componenti del sistema, tenendo in specifica considerazione la presenza e le caratteristiche dei controlli preventivi ("protocolli") descritti dalle Linee Guida di Confindustria per ciascuna fattispecie di reato.

### *6.5.3. Il Sistema dei Controlli Preventivi*

Alla luce della mappatura delle attività sensibili, dell'identificazione dei rischi e dell'analisi del Sistema dei Controlli Preventivi, sono stati valutati i rischi residui, in termini di criticità/probabilità che l'evento-rischio si verifichi.

Il sistema procedurale applicato all'interno dell'Ente è basato su prassi consolidate.

Per ciascuna attività aziendale sono stati valutati i "rischi" e assegnate le priorità di rischio a seconda dei vari elementi qualificanti il Sistema dei Controlli Preventivi proprio della Fondazione, dall'esistenza di regole comportamentali all'esistenza di attività di controllo e monitoraggio.

Per tutti i rischi identificati durante il corso delle attività, la Fondazione deve predisporre adeguata documentazione che consenta di tenere traccia di eventi che possono avere effetti sull'attività, informando tempestivamente gli organi deputati.

L'analisi del Sistema dei Controlli Preventivi di Emilia Romagna Teatro Fondazione è stata condotta per verificare che lo stesso sia disegnato per rispettare i seguenti principi di controllo:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di operazioni, transazioni e azioni, al fine di garantire un adeguato supporto documentale che consenta di poter effettuare specifici controlli;
- Separazione delle funzioni in guisa che nessuno può gestire in autonomia un intero processo. Tale principio è garantito dall'applicazione del principio di separazione delle funzioni e dei compiti applicato all'interno dell'Ente in base al quale le U.O. e i diversi Responsabili hanno la responsabilità di autorizzare un'operazione, di contabilizzarla, di attuare l'operazione e/o di controllarla;
- Documentazione dei controlli, in base al quale il sistema di controllo deve essere supportato da adeguata documentazione relativa all'effettuazione dei controlli di verifica, archiviazione, supervisione, ecc.

Si precisa inoltre che, in aggiunta a quanto indicato nelle Parti Speciali del Modello, Emilia Romagna Teatro ha previsto il rispetto dei seguenti principi generali di controllo applicabili in tutte le Aree a Rischio

Reato:

- **Trasparenza:** ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;
- **Separazione dei ruoli e correlata attribuzione dei Poteri:** nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- **Adeguatezza delle norme interne:** l'insieme delle norme interne deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231;
- **Tracciabilità e Documentabilità:** ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

## **7.- L'Organismo di Vigilanza**

### **7.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina**

L'Organismo di Vigilanza, ("OdV") nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, è un organo monocratico, scelto tra soggetti esterni muniti delle necessarie competenze e indipendenti ai sensi di cui all'art. 4. Si considerano esterni tutti i soggetti non dipendenti o amministratori.

Il soggetto nominato deve espressamente accettare la nomina. L'avvenuto conferimento dell'incarico è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'OdV, nonché delle finalità della sua costituzione.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ravvisi opportuno, può avvalersi di un segretario cui affidare i compiti operativi, scelto dal Presidente della Fondazione, tra i dipendenti della medesima.

L'Organismo rimane in carica per la durata di anni 3 a far data dalla delibera di nomina o per il diverso periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della designazione, periodo che, comunque, non può essere inferiore ad un anno.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere, alla scadenza del mandato, rieletto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione del pari determinare i poteri, le responsabilità e i doveri dell'Organismo di Vigilanza in ossequio a quanto di seguito previsto dalla normativa di riferimento, nonché definire i requisiti di eleggibilità.

Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce il relativo compenso.

Il Direttore della Fondazione prevede una dotazione adeguata di risorse finanziarie nel Bilancio Preventivo annuale della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

### **7.2. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati i seguenti profili:

- La tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- La tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- L'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- La gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- Il funzionamento dell'OdV.

### **7.3. Cessazione dalla carica**

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organismo di Vigilanza viene rinominato. La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca o morte.

L'Organismo di Vigilanza che rinuncia all'incarico è tenuto a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione affinché si provveda alla sua tempestiva sostituzione.

L'Organismo di Vigilanza decade dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto 231 e, in genere, in caso di incapacità e incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.).

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza, di esistenza di un insanabile conflitto di interesse, di impossibilità di effettuazione delle attività, ecc.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca o morte, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro dell'Organismo di Vigilanza cessato dalla carica, sentito il Collegio dei Revisori.

#### **7.4. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

In ossequio a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del Decreto 231, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione, di curarne l'aggiornamento ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di Emilia Romagna Teatro risponde, in conformità a quanto statuito dal Decreto 231 e previsto dalle Linee Guida di Confindustria, ai requisiti di:

- **Autonomia e indipendenza**, in quanto:
  - Le attività di controllo poste in essere dall'OdV non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni della Fondazione;
  - Riporta direttamente ai vertici della Fondazione, ossia al Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente al Collegio dei Revisori;
  - Allo stesso non sono attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni e attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
  - E' dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
- **Professionalità**, in quanto le professionalità dell'Organismo di Vigilanza consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche, in particolare di tipo penalistico; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni della Fondazione e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;
- **Continuità di azione**, in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento e osservanza del Modello;
- **Onorabilità e assenza di conflitti di interessi**, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio dei Revisori. Il Consiglio di Amministrazione valuta la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza.

#### **7.5. Funzioni, attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità a quanto disposto dall'art. 6, I comma del Decreto 231, all'OdV di Emilia Romagna Teatro è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

A. Verifica e vigilanza sul Modello, ossia:

- Verificare l'adeguatezza del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- Verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- Effettuare analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

B. Aggiornamento del Modello, ossia:

- Attivarsi affinché la Fondazione curi l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle unità organizzative della Fondazione eventualmente competenti, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia;

C. Informazione e formazione sul Modello, ossia:

- Promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche "Destinatari");
- Promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- Valutare le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle unità organizzative o risorse della Fondazione ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

D. Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ossia:

- Assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
- Esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
- Informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate;
- Segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- In caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi;

E. Attività di controllo a posteriori, ossia verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Si sottolinea che funzioni e compiti sopra esposti sono da riferirsi anche a tutte le componenti del Modello, e con particolare evidenza al Codice Etico, per il quale l'OdV assume la responsabilità di vigilare su aspetti che possono esulare dagli ambiti di applicazione previsti dal Decreto 231.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- Di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- Di libero accesso presso tutte le unità organizzative, le funzioni, gli archivi e i documenti della Fondazione, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- Di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- Di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Fondazione;
- Di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare nel Bilancio di Previsione annuale della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a riportare i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione riferendo, in particolare, in merito alle violazioni del Modello riscontrate in vista dell'adozione delle relative sanzioni e, al verificarsi di casi che evidenziano gravi criticità del Modello, presenta proposte di modifiche o integrazioni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, per l'organo dirigente, una relazione informativa, su base almeno semestrale, sull'attività di vigilanza svolta e sull'esito di tale attività e sull'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione nell'ambito della Fondazione; tale relazione dovrà essere trasmessa per opportuna conoscenza anche al Collegio dei Revisori.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione della Fondazione, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

### **7.6. I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza**

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti interni alla Fondazione, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

**A.** che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- Eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- Eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- Eventuali anomalie di spesa;
- Eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Fondazione, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- Le richieste di assistenza legale inoltrate alla Fondazione dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- Le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- Eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Fondazione, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- Qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure della Fondazione o ai criteri predeterminati;

**B.** relative all'attività della Fondazione, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- Le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure vigenti;
- Gli aggiornamenti del sistema dei poteri;
- Le eventuali comunicazioni del Collegio dei Revisori riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;



- Resoconti riguardanti l'erogazione di contributi e finanziamenti pubblici;
- La reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Fondazione;
- Il bilancio preventivo e i suoi successivi aggiornamenti esaminati dal CdA;
- Il bilancio consuntivo;
- Gli eventuali incarichi specifici conferiti ai componenti del Collegio dei Revisori;
- Le comunicazioni, da parte del Collegio dei Revisori, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di Emilia Romagna Teatro che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Fondazione o a pratiche non in linea con i contenuti del Modello, le norme di comportamento e i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza. In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolarne e migliorarne le attività di pianificazione dei controlli e non impongono allo stesso una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza avrà ad oggetto, in particolare:

- L'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- Eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- Le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- L'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;

- La rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Fondazione al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- L'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Unità Organizzative dell'Ente nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- In ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri tra gli organi devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate a cura dell'OdV.

## ***8.- I protocolli del Modello: il Codice Etico***

### ***8.1. Relazione tra il Modello di Organizzazione e Gestione e il Codice Etico***

Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall'adozione e attuazione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231.

Emilia Romagna Teatro ha pertanto documentato il proprio Codice Etico, con particolare riferimento ai reati contemplati dal Decreto 231.

Il Modello e il Codice Etico sono strettamente correlati e devono intendersi quale espressione di un unico corpo di norme adottate dalla Fondazione al fine di promuovere gli alti principi morali, di correttezza, onestà e trasparenza in cui la Fondazione crede e intende uniformare la propria attività.

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, tramite l'implementazione di regole, processi e procedure specifici, la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 e in generale dalle norme di legge.

Il Codice Etico di Emilia Romagna Teatro Fondazione è uno strumento di portata generale che stabilisce i comportamenti che la Fondazione intende rispettare e far rispettare nello svolgimento della sua attività a tutela della sua reputazione e immagine, nonché promuovere e diffondere.

Nel Codice Etico, a cui si rinvia per esigenze di sintesi, sono quindi illustrati i principi etici fondamentali per ERT e le norme di condotta a presidio di tutte le attività della Fondazione.

Si sottolinea dunque che tali principi mirano ad evitare la commissione di fattispecie di reato - previste e non dal Decreto - nonché condotte non in linea con le aspettative etiche della Fondazione.

## **8.2. Finalità del Codice Etico**

Il Codice Etico esprime il “contratto sociale ideale” della Fondazione con i propri portatori d’interesse e definisce i criteri etici adottati nel bilanciamento delle aspettative e degli interessi dei vari portatori di interesse. Esso è l’insieme dei diritti, doveri e delle responsabilità dell’organizzazione nei confronti dei suoi interlocutori; contiene altresì principi e linee guida di comportamento su eventuali aree a rischio etico.

Il Codice Etico è, inoltre, uno degli elementi fondamentali che costituisce il Modello di Organizzazione e Gestione finalizzato alla prevenzione dei rischi-reato connessi all’applicazione del Decreto 231.

## **9.- I protocolli del Modello: il Sistema Organizzativo**

### **9.1. L’assetto organizzativo di Emilia Romagna Teatro Fondazione**

La struttura organizzativa della Fondazione è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le unità operative e gli organi di controllo, e, dall’altro, la massima efficienza possibile di tutta l’organizzazione, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La struttura organizzativa della Fondazione è improntata in modo da definire in maniera puntuale le competenze di ciascun settore e delle connesse responsabilità ed è articolata in Unità Organizzative e funzioni.

### **9.2. Definizione della struttura organizzativa e distribuzione dei compiti**

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell’ambito del processo decisionale, la Fondazione ha messo a punto un prospetto nel quale è schematizzata l’intera struttura organizzativa (Organigramma).

Nell’Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le Unità Organizzative in cui si suddivide l’attività della Fondazione;
- le linee di dipendenza gerarchica e funzionale.

L’Organigramma della Fondazione ed eventuali ulteriori documenti di dettaglio, che specificano precisamente la struttura organizzativa, sono predisposti e aggiornati dal Direttore della Fondazione a recepimento del disegno organizzativo definito dal Consiglio di Amministrazione e sono oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

I documenti indicati sono oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale della Fondazione.

Per ogni Unità Organizzativa sono formalmente definiti compiti e obiettivi. L'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità avviene nel rispetto del principio di separazione delle funzioni secondo cui nessuno può gestire in autonomia un intero processo ed in particolare secondo la logica per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi esegue operativamente e controlla l'operazione e da chi la contabilizza.

In generale, l'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) A nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati;
- 2) I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- 3) I poteri autorizzativi e di firma devono essere attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate.

## ***10.- I protocolli del Modello: il sistema dei poteri***

### ***10.1. I principi generali***

Così come richiesto dalla buona pratica e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria (aggiornate al marzo del 2014), il Consiglio di Amministrazione di Emilia Romagna Teatro e il Direttore sono preposti a conferire e approvare formalmente i poteri di firma e le deleghe, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e con la dovuta attenzione a definire le soglie di approvazione delle spese.

Il potere di rappresentanza, il livello di autonomia e i limiti di spesa eventualmente assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Fondazione devono essere fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario, nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri vengono conferiti in conformità allo statuto e sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Fondazione.

La Fondazione istituisce, inoltre, un flusso informativo, nei confronti delle unità organizzative e dei soggetti della Fondazione stessa, a qualsiasi titolo interessati, incluso l'OdV e il Collegio dei Revisori, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

### ***10.2. La struttura del sistema di deleghe e procure presso Emilia Romagna Teatro***

Il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore presso Emilia Romagna Teatro corrisponde al quadro che emerge dall'Organigramma della Fondazione.

Il potere di stipulare i contratti nei confronti di terzi è esercitato esclusivamente dal Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione. Al Direttore, coadiuvato di volta in volta dai dipendenti coinvolti, compete la definizione delle condizioni di tutti i contratti.

Il Direttore esercita la responsabilità e la competenza gestionale, stabilita all'articolo 10 dello Statuto, con la delega all'acquisto dei beni e dei servizi inerenti l'ordinario funzionamento dei teatri gestiti, della Scuola di teatro e della Sede organizzativa della Fondazione; la produzione, la rappresentazione e le tourné degli spettacoli; la realizzazione di ogni altro progetto e programma che la Fondazione decide.

Il Direttore delega la competenza gestionale e l'acquisto di beni e servizi inerenti l'ordinario funzionamento dei teatri gestiti a:

1. Franco Pollini – dirigente responsabile del Teatro Bonci di Cesena;
2. Giorgio Gaetani – coordinatore responsabile del funzionamento dei teatri Storchi e delle Passioni di Modena;
3. Natalino Mingrone – coordinatore responsabile del funzionamento dei teatri Arena del Sole e delle Moline di Bologna;
4. Luigi Pedroni – coordinatore responsabile del funzionamento del Teatro Fabbri di Vignola e del Teatro Dadà di Castelfranco Emilia;

Il Direttore delega la competenza gestionale ordinaria e l'acquisto di beni e servizi a questa correlata ai dipendenti di seguito elencati per le specifiche responsabilità e mansioni agli stessi affidate:

1. Barbara Regondi e Luigi Pedroni, coordinatori responsabili del settore Comunicazione e Promozione, ciascuno per il proprio specifico ambito di competenza;
2. Mariella Casciu, Silvia Cassanelli, Roberto Carletti, dipendenti addetti in via continuativa al settore produzione, limitatamente alla gestione dei singoli spettacoli per i quali vengono di volta in volta incaricati;
3. Dipendenti, assunti con contratto a termine per la durata della stagione teatrale, impiegati nel settore Produzione e addetti alla gestione dei singoli spettacoli per i quali vengono di volta in volta incaricati;
4. Dipendenti della Fondazione saltuariamente incaricati per la gestione di specifici progetti e programmi, di durata limitata nel tempo.

### ***11.- I protocolli del Modello: Procedure manuali e informatiche***

In relazione alle caratteristiche organizzative e alla natura delle attività svolte, lo svolgimento delle attività della Fondazione è caratterizzato da prassi consolidate.

In ogni caso, nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Fondazione ha messo a punto un insieme di procedure, sia manuali e sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività ritenute maggiormente rilevanti ai sensi del Decreto 231.

In particolare, le procedure approntate dalla Fondazione, sia manuali e sia informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati.

Quanto, specificatamente, alle procedure informatiche, può indicarsi, in estrema sintesi, che i principali sistemi di gestione dell'area amministrativa sono supportati da applicativi informatici di alto livello qualitativo.

Essi costituiscono di per sé la “guida” alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e di *compliance*, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software.

In questo contesto, pertanto, nell'espletamento delle attività sociali, la Fondazione assicura il rispetto dei seguenti principi:

- Favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- Adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- Prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

Le procedure, oltre ad essere diffuse presso le Unità Organizzative interessate, attraverso specifica comunicazione e formazione, vengono raccolte e poste a disposizione di tutti i soggetti aziendali interessati, nell'archivio informatico della Fondazione.

### ***12.- I protocolli del Modello: Il controllo di gestione e la gestione dei flussi finanziari***

La gestione dei flussi finanziari deve avvenire nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

Il sistema di controllo di gestione della Fondazione prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività della Fondazione, mirando ai seguenti obiettivi:

- Definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione dei singoli centri di spesa che compongono la contabilità analitica della Fondazione e il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- Rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

Per conseguire i descritti obiettivi, il processo di pianificazione, debitamente formalizzato, per quanto possibile assicura:

- La partecipazione di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di verifiche incrociate su un medesimo processo/attività, volta a garantire una adeguata segregazione delle funzioni e un costante monitoraggio di eventuali scostamenti;
- L'adozione di modalità corrette e omogenee per la valorizzazione economica delle iniziative, così da assicurare la possibilità di confrontare i valori economici dei centri di spesa che compongono la contabilità analitica;
- L'adozione di eventuali piani al fine di identificare la migliore strategia correttiva.

Le attività correlate al Controllo di Gestione garantiscono la costante verifica circa la coerenza tra le spese effettivamente sostenute e le previsioni determinate in sede di pianificazione.

Qualora dalle analisi periodiche emergano scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa non debitamente motivate, i dipendenti delegati alla gestione ordinaria di singoli centri di spesa e l'Ufficio Amministrativo – ciascuno un base alla propria mansione – sono tenuti a informare tempestivamente il Direttore della Fondazione.

### ***13.- Formazione, Comunicazione e Diffusione del Modello***

#### ***13.1. La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi***

Emilia Romagna Teatro promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente ai componenti del Consiglio Generale, a tutti i soggetti apicali intendendosi per tali gli Amministratori ed i componenti del Collegio dei Revisori, nonché al Direttore della Fondazione e al soggetto da esso eventualmente delegato) e al personale della Fondazione mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, e affissione in luogo accessibile a tutti, così come previsto dall'art. 7, comma 1, l. n. 300/1970, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, un estratto dello stesso è reso disponibile sul sito internet della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali la Fondazione intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i fornitori, i partner commerciali, i collaboratori, gli sponsor, i consulenti, ecc. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da idonea documentazione, quali – ad esempio – dichiarazioni di conoscenza e di adesione al Modello o specifiche clausole contrattuali.

Emilia Romagna Teatro non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Gestione (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

### ***13.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi***

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Fondazione, delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità e controllo all'interno della Fondazione.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte, siano illustrati alle risorse della Fondazione attraverso apposite attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono organizzate attraverso la predisposizione di specifici Piani di formazione.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello devono essere differenziati in base al ruolo e alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio reato” ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative devono prevedere una parte relativa al Decreto 231 e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e dell'ente ed esimente) e una parte specifica sul Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Fondazione (Principi di riferimento per l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001, Parte Generale e Parti Speciali del Modello).

Della proficua partecipazione ai corsi di formazione deve essere tenuta evidenza ed adeguata documentazione probatoria.



## ***14.- Sistema Disciplinare (ex art. 6, c. 2, lett. e Decreto 231)***

### ***14.1. Finalità del sistema disciplinare***

La Fondazione considera essenziale il rispetto del Modello. Pertanto, in ottemperanza all'art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto 231, Emilia Romagna Teatro ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme adottate previste dal Modello, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte dall'Ente ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231, lede il rapporto di fiducia instaurato con la stessa.

Ai fini dell'applicazione da parte della Fondazione delle sanzioni disciplinari ivi previste, l'instaurazione di eventuali procedimenti penali e il loro esito non sono necessari, poiché le norme e le misure previste nel Modello sono adottate dalla Fondazione in piena autonomia, a prescindere dal reato che eventuali condotte possano determinare.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Modello potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti od omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite dalla Fondazione, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

### ***14.2. Sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati***

In conformità alla legislazione applicabile, la Fondazione deve informare i propri dipendenti delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello di Organizzazione e Gestione, mediante le attività di informazione e formazione precedentemente descritte.

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello predisposto dalla Fondazione al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto 231 costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste nei vigenti Contratti Collettivi di Lavoro ed accordi sindacali.

Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali che si intendono in questa sede integralmente richiamate.

Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

- Ammonizione verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa;
- Sospensione;
- Licenziamento.

Le sanzioni saranno irrogate avuto riguardo della gravità delle infrazioni: in considerazione dell'estrema importanza dei principi di trasparenza e tracciabilità, nonché della rilevanza delle attività di monitoraggio e controllo, la Fondazione sarà portata ad applicare i provvedimenti di maggiore impatto nei confronti di quelle infrazioni che per loro stessa natura infrangono i principi stessi su cui si fonda il presente Modello Organizzativo.

#### ***14.3. Sanzioni nei confronti del personale dirigente***

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, Emilia Romagna Teatro provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura, lega la Fondazione al personale dirigente, nonché in considerazione della maggiore esperienza di questi ultimi, le violazioni alle disposizioni del Modello in cui i dirigenti dovessero incorrere comporteranno soprattutto provvedimenti espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati.

#### ***14.4. Misure nei confronti degli Amministratori***

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al Modello di Organizzazione e Gestione da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione del Consiglio Generale al fine di adottare le misure più congrue in relazione alla gravità degli illeciti commessi.

L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione, dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche indicare e suggerire le opportune ulteriori indagini da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse acclarata, le misure più idonee da adottare (ad esempio, la revoca dell'amministratore coinvolto).

#### ***14.5. Misure nei confronti dei componenti del Collegio dei Revisori***

Alla notizia di violazione delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte dei membri del Collegio dei Revisori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Collegio dei Revisori e il Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione del Consiglio Generale al fine di adottare le misure più idonee.

L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione, dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche sommariamente indicare le opportune ulteriori indagini da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse acclarata, le misure più idonee da adottare (ad esempio, la revoca del membro del Collegio dei Revisori coinvolto).

#### ***14.6. Misure nei confronti di altri destinatari***

Il rispetto da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto della Fondazione e da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili), inclusi i collaboratori, viene garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali.

Ogni violazione da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto della Fondazione o da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili), o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto 231 sarà non solo sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi che dovranno includere specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza, per quanto di competenza, del Codice Etico e del Modello, ma anche attraverso le opportune azioni giudiziali di tutela della Fondazione.

Così, ad esempio, tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Fondazione, nei casi più gravi, o l'applicazione di penali, per le violazioni minori.

#### ***14.7. Ulteriori misure***

Resta salva la facoltà di Emilia Romagna Teatro di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.

**CODICE ETICO**

**EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE**

**approvato dal Consiglio di amministrazione  
con atto deliberativo del 25 gennaio 2017**

## **SEZIONE I – PREMESSA**

### **CONTENUTI**

Il Codice Etico di ERT:

- enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto istituzionale (Istituzioni, clienti, fornitori, dipendenti e/o collaboratori, soci fondatori, sostenitori e aderenti); è pertanto una direttiva le cui regole di condotta devono essere tenute presenti nella quotidianità del lavoro e che presuppone, in primis, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, anche interni all'Ente, vigenti;
- si propone di fissare “standards” etici di riferimento e norme comportamentali a cui orientare i processi decisionali aziendali e la condotta dell'Ente;
- richiede al management ed a tutti i soggetti cui si rivolge comportamenti coerenti, cioè azioni che non risultino, anche solo nello spirito, dissonanti rispetto ai principi etici aziendali;
- contribuisce ad attuare la politica di responsabilità sociale di Emilia Romagna Teatro Fondazione, poiché è consapevole che la considerazione delle istanze sociali e ambientali contribuisce a minimizzare l'esposizione a rischi di *compliance* e reputazionali, rafforzando il senso di appartenenza ad una prestigiosa istituzione culturale nei suoi interlocutori.

## **SEZIONE II – MODALITA' APPLICATIVE**

### ***Articolo 1: ADOZIONE E AGGIORNAMENTO***

Il presente Codice adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 2017 lungi dall'essere considerato documento immutabile, va letto come strumento suscettibile di successive modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti interni ed esterni all'Ente, nonché delle esperienze acquisite dall'Ente medesimo nel corso del tempo. Tutto ciò al fine di assicurare piena coerenza tra i valori-guida assunti come principi fondamentali dell'Ente e i comportamenti da tenere secondo quanto stabilito nel presente Codice.

### ***Articolo 2: DESTINATARI***

Il presente Codice è vincolante per i soci, i componenti degli Organi Sociali, la Direzione, i dipendenti, compreso i dirigenti nonché per tutti coloro che pur esterni alla Ente, operino, direttamente o indirettamente, per la stessa.

Tutti i Destinatari sopra indicati sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico. In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della Ente giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

L'osservanza delle norme del Codice deve, inoltre, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Ente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del Codice Civile.

### ***Articolo 3: CODICE ETICO, MOG***

Il Modello di Organizzazione e Gestione dell'Ente si conforma alle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico, che ne costituisce parte integrante. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico è adottato volontariamente dall'Ente ed esprime valori e principi di comportamento riconosciuti come propri sui quali richiamare l'osservanza di tutti i destinatari costituendo il primo

strumento di prevenzione di ogni reato;

- o il Modello di Organizzazione e Gestione ex. D. Lgs. 231/01, ispirato ai principi del Codice Etico, risponde a specifiche prescrizioni di legge, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato ivi contemplate.

L'Ente si adopera per un continuo miglioramento operativo e delle procedure interne al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione aziendale incentivando, tra l'altro, l'utilizzo degli strumenti informatici, onde ridurre le attività ripetitive e meramente esecutive, a vantaggio di quelle a più alto contenuto professionale, garantendo la tempestività e puntualità nell'evasione delle richieste da parte di tutti i clienti ed i collaboratori, con il puntuale rispetto delle norme; attraverso ciò la Ente persegue l'interesse esclusivo aziendale e dei propri soci.

Chi riveste cariche sociali od incarichi all'interno dell'Ente ha il dovere di espletare gli incarichi a lui attribuiti con lealtà e correttezza.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'Ente, in particolare ai fini della redazione dei bilanci, consuntivi e previsionali, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, prudenza, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna Ente e degli specifici ambiti di attività.

#### ***Articolo 4: ATTIVITA' DI FORMAZIONE***

La Ente provvederà ad inserire all'interno del piano annuale di formazione iniziative volte a promuovere la conoscenza dei valori delle norme comportamentali richiamati nel presente Codice Etico.

### **SEZIONE III – PRINCIPI GENERALI**

#### ***Articolo 5: VALORI***

Le azioni, le operazioni, le transazioni, ed in generale tutti i comportamenti tenuti dai Destinatari nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità, devono essere improntati alla massima integrità, onestà, correttezza, lealtà, trasparenza, equità, obiettività, nonché al rispetto della persona e alla responsabilità nell'uso oculato dei beni e delle risorse aziendali, ambientali e sociali.

Ognuno, nell'ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, deve fornire il massimo livello di professionalità di cui dispone per soddisfare in modo appropriato i bisogni della clientela e degli utenti interni.

È necessario che ciascuno svolga con impegno le attività assegnate, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed al rispetto dei valori enunciati.

Lo sviluppo dello spirito di appartenenza alla Ente ed il miglioramento dell'immagine aziendale rappresentano obiettivi comuni, che indirizzano costantemente i comportamenti di ciascuno.

#### ***Articolo 6: INTEGRITÀ ONESTÀ, CORRETTEZZA E LEALTÀ***

Il rispetto dei valori di integrità, onestà, correttezza e lealtà comporta tra l'altro che l'Ente sia impegnato:

- a promuovere e a richiedere il rispetto della normativa interna e/o di tutte le leggi da parte del personale, collaboratori, clienti, fornitori e qualsiasi altro soggetto terzo con cui abbia un rapporto giuridico;
- al rispetto rigoroso della vigente normativa antiriciclaggio, impegnandosi comunque a rifiutare di porre in essere qualsivoglia operazione sospetta sotto il profilo della correttezza e trasparenza;
- a promuovere a tutti i livelli pratiche volte all'impedimento di fenomeni corruttivi locali e transnazionali;
- ad assicurare e promuovere al proprio interno l'osservanza di tutte le regole organizzative e le

prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione elaborato ai fini della prevenzione della commissione di reati ex D. Lgs. 231/01;

- a registrare ciascuna operazione e transazione solo qualora supportata da idonea documentazione, al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa; di conseguenza dipendenti e/o collaboratori, debbono effettuare qualsiasi registrazione contabile in modo accurato, tempestivo e completo, rispettando scrupolosamente la normativa civilistica e fiscale nonché le procedure interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve riflettere esattamente i dati contenuti nella documentazione di supporto, da conservare con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica;
- a promuovere l'instaurazione di rapporti contrattuali con i terzi con la massima trasparenza e ponendo costantemente in essere comportamenti più idonei ad assicurare la più corretta e proficua gestione dell'attività economica dell'Ente;
- a evitare che al suo interno possano formarsi dei gruppi, composti da tre o più persone, con lo specifico scopo di porre in essere comportamenti normativamente illeciti.

### **Articolo 7: EQUITÀ, OBIETTIVITÀ E TUTELA DELLA PERSONA**

L'Ente ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Essa pertanto ripudia con fermezza qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale, nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

Inoltre, l'Ente condanna ogni comportamento finalizzato all'ingresso illegale di uno straniero nel territorio dello Stato italiano ovvero in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, al fine di trarne un profitto anche indiretto.

ERT attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi.

A tal fine è pertanto vietato e del tutto estraneo all'Ente un utilizzo non corretto degli strumenti informatici e, in particolare, un utilizzo dei medesimi volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile, eventualmente avente ad oggetto anche immagini virtuali.

Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, l'Ente è impegnata a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori e *partners* la normativa vigente a tutela del lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile.

Ogni dipendente che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, sia a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano favorire la lesione della incolumità personale così come sopra individuata, nonché costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, il rispetto dei valori di equità e obiettività comportano che l'Ente si impegni:

- ad evitare ogni forma di discriminazione, in particolare quella basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose;
- a non tollerare molestie sessuali e vessazioni fisiche o psicologiche, in qualsiasi forma ed ambito esse si manifestino;
- ad ascoltare le richieste di colleghi, clienti e fornitori senza alcun preconcetto o comportamento volto esclusivamente alla difesa della propria posizione ed operato;
- a promuovere la libertà di dissentire superando condizionamenti di ordine gerarchico e burocratico;
- ad evitare, nell'espletamento dei propri compiti, di assumere decisioni o svolgere attività contrarie o in

conflitto con gli interessi dell'azienda o comunque non compatibili con l'osservanza dei doveri di ufficio;

- a mostrare sensibilità e rispetto nei confronti degli altri astenendosi da qualsiasi comportamento che possa essere considerato offensivo;
- a condannare qualsiasi comportamento destinato a incentivare la pornografia anche minorile;
- a condannare qualsiasi comportamento volto a favorire l'immigrazione clandestina, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il contrabbando di tabacco.

#### **Articolo 8: TRASPARENZA E RISERVATEZZA**

Il rispetto dei principi di trasparenza e riservatezza comporta che l'Ente sia impegnato:

- a diffondere informazioni veritiere, complete, trasparenti e comprensibili, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli, in merito alle relazioni da intrattenere con l'Ente stesso o che vedono il medesimo coinvolto;
- ad aggiornare, divulgare e far rispettare la "Policy" emanata dall'Ente in merito alla gestione, il trattamento e la comunicazione al pubblico delle informazioni riservate, alla cui osservanza richiama i destinatari;
- a tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui il dipendente e/o collaboratore dell'Ente può trovarsi in possesso, in particolare nel caso in cui tali dati ed informazioni possano influenzare, se resi pubblici, il prezzo di strumenti finanziari non quotati e per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. I componenti degli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti e i collaboratori debbono essere pienamente consapevoli che è loro vietato effettuare operazioni di compravendita o altre operazioni, anche per interposta persona, ovvero consigliare il compimento di dette operazioni, sfruttando notizie conosciute in ragione dell'attività svolta;
- a considerare la riservatezza quale cardine dell'esercizio della attività societaria, fondamentale per la reputazione della Ente e la fiducia che in quest'ultima ripone la clientela. A tale principio i dipendenti e/o collaboratori dell'Ente sono tenuti ad attenersi rigorosamente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, comunque intervenuto. E' pertanto espressamente vietato comunicare, diffondere o fare uso improprio di dati, informazioni o notizie riservate riguardanti la clientela o soggetti terzi in genere, coi quali la Ente intrattiene, o è in procinto di intrattenere, relazioni d'affari. I dati personali possono essere resi noti solo nei riguardi di coloro i quali abbiano l'effettiva necessità di conoscerli per l'esercizio delle loro specifiche funzioni. Ogni soggetto che intrattiene rapporti con la Ente deve evitare la indebita comunicazione o diffusione di tali dati e/o informazioni.

Pertanto è fatto tassativo divieto:

- nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni previste dalla legge, dirette alle Pubbliche autorità, ai fondatori, al pubblico, esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria dell'Ente (anche se le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dall'Ente per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando eventualmente un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestare il falso o occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;



- occultare documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e/o ad altri organi della Fondazione.

I destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

#### **Articolo 9: RESPONSABILITÀ**

Il rispetto del valore della responsabilità comporta che le attività della Ente siano svolte:

- ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione, allo scopo di essere un Ente solido, affidabile, trasparente, aperto alle innovazioni culturali, interprete dei bisogni sempre nuovi degli utenti, attento alle esigenze dei soci (fondatori, sostenitori o semplici aderenti), interessato al migliore sviluppo ed utilizzo delle risorse umane ed alla più efficiente organizzazione aziendale;
- perseguendo gli interessi economico-istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, e con comportamenti corretti e leali, riconoscendo alle eventuali critiche dei cittadini uno stimolo positivo al costante miglioramento della qualità dei spettacoli offerti, improntando i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- tutelando la reputazione ed il patrimonio dell'Ente;
- ricercando la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze culturali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto delle migliori esperienze in materia;
- sostenendo la crescita sociale dei territori dove l'Ente è radicato anche con iniziative di natura culturale, sportiva e di sostegno alle categorie disagiate.

#### **Articolo 10: GESTIONE DEI RAPPORTI IN RELAZIONE AI REATI COLPOSI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

L'Ente deve esplicitare chiaramente e rendere noti, mediante un documento formale, i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri possono così individuarsi:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, nonchè per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'Ente per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

L'Ente, sia ai livelli apicali sia a livelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere adottate delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

## **SEZIONE IV – NORME DI COMPORTAMENTO**

### ***Articolo 11: RAPPORTI CON IL PERSONALE***

L'Ente, riconoscendo il personale quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale, ritiene importante stabilire e mantenere con i dipendenti e i collaboratori relazioni basate sulla fiducia reciproca.

ERT, di conseguenza, è impegnato a sviluppare, per quanto possibile, le attitudini e le potenzialità del personale nello svolgimento delle proprie competenze, affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino piena realizzazione nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

A tali finalità deve ispirarsi l'operatività di tutte le strutture della Ente ed in particolare della funzione preposta alla gestione del personale.

ERT è altresì impegnato ad offrire pari opportunità di lavoro e di crescita professionale a tutti i dipendenti sulla base delle capacità e delle qualifiche professionali, senza alcuna discriminazione, nonché alcuna forma di nepotismo o favoritismo.

In particolare, al momento dell'assunzione, la valutazione dei candidati è effettuata sulla base della loro corrispondenza ai profili richiesti dall'Ente. Il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Il candidato deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro.

Alla costituzione dello svolgimento del rapporto di lavoro, il personale riceve chiare e specifiche informazioni sugli aspetti normativi e retributivi. Inoltre, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il dipendente o collaboratore riceve indicazioni che gli consentano di comprendere la natura del proprio incarico e che gli permettano di svolgerlo adeguatamente, nel rispetto della propria qualifica.

È costante impegno dell'Ente curare la formazione di tutto il personale dipendente e di favorirne la partecipazione a corsi di aggiornamento e a programmi formativi affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino realizzazione in concomitanza con il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Ne consegue che:

- l'Ente, per il tramite delle funzioni competenti, seleziona, assume, retribuisce e gestisce il personale in base a criteri di merito e di competenza;
- il sistema valutativo aziendale è gestito in modo trasparente e oggettivo.

L'Ente si impegna rispettare e a fare rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e al lavoro delle donne.

### ***Articolo 12: OBBLIGHI DEL PERSONALE***

La professionalità e l'impegno del personale rappresentano uno specifico obbligo, in quanto presupposti imprescindibili per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente. I dipendenti e i collaboratori non possono essere esonerati dall'osservanza di quanto previsto dal presente Codice Etico.

In particolare, essi si impegnano ad operare con diligenza e lealtà secondo le seguenti regole comportamentali:

- deve essere evitata ogni situazione o attività personale che possa condurre a conflitti d'interesse, anche potenziali, con l'azienda o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali, nel migliore interesse dell'Ente;

- è vietato al personale di accettare, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori in relazione a rapporti intrattenuti con qualunque soggetto terzo con cui l'Ente abbia un rapporto in essere al fine di influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità;
- eventuali richieste o offerte di denaro, di doni, di favori di qualunque tipo, ricevute dal Personale, secondo quanto stabilito nel punto precedente, devono essere tempestivamente portate a conoscenza del proprio superiore gerarchico e dell'Organismo di Vigilanza;
- le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate a terzi;
- curare le proprie competenze e professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi creando, in tal modo, un clima in cui tutti i colleghi si sentano bene accetti ed incoraggiati al raggiungimento dei propri obiettivi professionali;
- l'attività di ogni dipendente e collaboratore delle strutture operative, di direzione o della rete commerciale, deve essere improntata alla massima collaborazione al fine di raggiungere la soddisfazione della clientela;
- le decisioni assunte devono essere basate su principi di sana e prudente gestione, attraverso la valutazione oculata dei rischi potenziali, nella consapevolezza che le proprie scelte contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali;
- ogni soggetto è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, utilizzando con scrupolo e responsabilità le risorse allo stesso affidate, evitandone utilizzi impropri che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse della Ente;
- occorre sempre collaborare con l'Autorità giudiziaria nell'ambito delle indagini e dei processi da questa condotti.

### ***Articolo 13: RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI***

I principi di trasparenza, indipendenza ed integrità devono caratterizzare anche i rapporti intrattenuti dalle competenti funzioni aziendali con le organizzazioni politiche e sindacali. I rapporti con queste ultime sono improntati a favorire una corretta dialettica, senza alcuna discriminazione o diversità di trattamento, al fine di favorire un clima di reciproca fiducia e un dialogo solido nella ricerca di soluzioni di elevata flessibilità.

Le relazioni con i rappresentanti di organizzazioni politiche e sindacali sono riservate alle competenti funzioni a ciò autorizzate.

La partecipazione, a titolo personale, dei Destinatari del Codice Etico ad organizzazioni politiche avviene fuori dell'orario di lavoro e senza alcun collegamento con la funzione svolta in ERT.

L'Ente può supportare manifestazioni o contribuire alla realizzazione di iniziative che rivestano esclusivamente finalità sociali e/o culturali.

### ***Articolo 14: COMPORTAMENTI DEGLI ORGANI SOCIALI***

Gli Organi sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della normativa vigente e dello statuto, sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni e principi del presente Codice Etico. In particolare, ai loro componenti è richiesto:

- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro soggetto nazionale ed internazionale;

- di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità;
- di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività degli Organi sociali;
- di valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno dell'Ente, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui siano a conoscenza per ragioni d'ufficio, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti;
- di rispettare le richieste di informazioni, da parte del Collegio dei Revisori, in tema di applicazione all'Ente di specifiche normative;
- di provvedere a presentare innanzi gli Organi competenti, in relazione a un determinato ordine del giorno, soltanto atti e documenti veri, completi e non alterati;

#### **Articolo 15: RAPPORTI CON I TERZI**

L'Ente manifesta una costante sensibilità e attenzione alla qualità della relazione con tutti i soggetti terzi - in particolare con gli Enti pubblici di riferimento, i partners teatrali ed il pubblico - e tende al suo continuo miglioramento.

Nei rapporti con i terzi ciascun Destinatario del presente Codice rappresenta l'Ente, di cui è parte integrante e a tal fine è tenuto a svolgere le proprie attività nei confronti di ogni interlocutore con professionalità, competenza, disponibilità, correttezza, cortesia e trasparenza.

I comportamenti assunti sono sempre improntati al rispetto professionale della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività, nonché della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali.

I rapporti economici devono sempre essere orientati al rispetto di tutte le regole che attengono ad una corretta gestione dell'attività istituzionale, evitando, segnatamente, che vengano poste in essere condotte fraudolente o illecite, nonché comportamenti destinati a violare le regole in tema di diritto d'autore.

Per tutelare l'immagine e la reputazione dell'Ente è indispensabile che i rapporti con i terzi siano improntati:

- a lealtà ed alla piena trasparenza e correttezza;
- al mantenimento di elevati standard di qualità dei propri servizi e alla massimizzazione della soddisfazione degli Utenti;
- ad un tempestivo riscontro ai reclami, mirando a una risoluzione sostanziale delle controversie;
- alla prestazione di cura e attenzione di ogni Utente o categoria di Utenti, senza discriminazione alcuna in base alla loro nazionalità, religione o genere;
- all'elaborazione di una politica dei prezzi in linea con la qualità del servizio offerto;
- ad un impegno di rendere le proprie strutture accessibili alle persone disabili, eliminando eventuali barriere architettoniche;
- al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio, nonché di lotta alla ricettazione e all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- all'indipendenza da ogni condizionamento improprio, sia interno che esterno;
- al regolare monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione degli Utenti.

Inoltre, nell'avviare ogni relazione negoziale è necessario, tenuto conto delle informazioni disponibili, evitare di:

- intrattenere relazioni, dirette o indirette, con soggetti dei quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'implicazione in attività illecite;
- finanziare attività illecite volte alla produzione o commercializzazione di prodotti altamente inquinanti o pericolosi per l'ambiente e la salute;
- intrattenere rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad esempio sfruttando l'impiego di lavoro minorile).

I principi applicati alle relazioni intrattenute con i clienti devono caratterizzare i rapporti commerciali dell'Ente con i propri fornitori con i quali si impegna a sviluppare rapporti di correttezza e di trasparenza. In particolare, sono assicurati:

- modalità standard di selezione e di gestione dei fornitori, assicurando agli stessi pari dignità ed opportunità;
- criteri e sistemi di monitoraggio costante della qualità delle prestazioni e dei beni/servizi forniti;
- contratti di fornitura improntati all'equità, soprattutto con riferimento ai termini di pagamento e all'onerosità degli adempimenti amministrativi.

L'adesione ai principi sopraindicati è garantita dall'adozione e rispetto di procedure interne in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

I fornitori sono sensibilizzati a svolgere la loro attività seguendo standard di condotta coerenti con quelli indicati nel Codice. In particolare, essi devono assicurare serietà nel business, rispettare i diritti dei propri lavoratori, investire in qualità e gestire in modo responsabile gli impatti ambientali e sociali.

Con riferimento ai Fornitori, è fatto divieto a chiunque intrattenga rapporti con gli stessi di richiedere doni (non solo sotto forma di somme in denaro, ma anche beni), benefici o altre utilità, al fine di agevolare la loro posizione lavorativa nei confronti della Ente, a scapito di altri e con il nocimento dell'Ente medesimo.

#### ***Articolo 16: RAPPORTI CON I SOCI DELLA FONDAZIONE***

È interesse prioritario dell'Ente valorizzare l'investimento dei propri Soci, attuando una politica aziendale che assicuri loro il più corretto impiego delle risorse, pubbliche e/o private, messe a sua disposizione.

Nel rispetto dei propri valori fondanti, l'Ente, al fine di rafforzare rapporti duraturi e continui, garantisce ai Soci:

- una comunicazione trasparente dello stato di attuazione delle strategie e dei risultati dell'Ente allo scopo di fornirne una chiara, completa e accurata informazione;
- la parità di informazione, così come delineata nel punto precedente, e la migliore e costante attenzione a tutti i Soci, senza discriminazione e senza comportamenti preferenziali anche al fine di promuovere tra gli stessi un consapevole esercizio del diritto di voto.

#### ***Articolo 17: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE***

L'Ente individua e definisce i canali di comunicazione con tutti gli interlocutori della Pubblica Amministrazione (a titolo meramente esemplificativo, i Ministeri, la Regione Emilia Romagna e gli altri Enti locali territoriali, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia delle Entrate...) sia a livello locale, sia a livello nazionale ed internazionale.

In particolare, l'assunzione di impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione (di seguito, anche PA) è riservata alle funzioni aziendali a ciò preposte ed autorizzate, le quali sono tenute ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza e correttezza. I rapporti sono altresì improntati alla massima collaborazione,

dovendo in ogni caso evitare di ostacolare l'attività istituzionale e sono svolti preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni.

Con riferimento ai rapporti con la PA, è fatto vietato ai Destinatari di promettere od offrire a Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico Servizio, o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione doni (non solo sotto forma di somme in denaro, ma anche beni), benefici o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi dell'Ente in sede di assunzione di impegni e/o di gestione dei rapporti di qualsivoglia natura con la Pubblica Amministrazione. In particolare, è vietato:

- offrire ai soggetti sopra citati, anche in occasioni di festività, omaggi fatta eccezione per regalie di valore simbolico direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che esse siano finalizzate ad acquisire dall'Ente o concedere all'Ente indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità;
- esaminare o proporre strumentalmente opportunità di impiego di dipendenti della Pubblica Amministrazione (o parenti ed affini) e/o opportunità commerciali di qualsiasi altro genere che potrebbero indebitamente avvantaggiarli, al di fuori dell'ordinario trattamento riservato agli Utenti;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate, o non previste contrattualmente, e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine istituzionale dell'Ente;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori solo perché indicati dai dipendenti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
- esibire scientemente documenti falsi o contenenti dati falsi o alterati, sottrarre o omettere documenti, omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a favore proprio le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dell'attività dell'Ente, o influenzare indebitamente la decisione della Pubblica Amministrazione;
- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire in modo indebito contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici.

I Destinatari sono tenuti a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore dell'Ente, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi; qualsiasi utilizzo diverso da quello per il quale sono stati erogati è vietato.

Chiunque riceva richieste esplicite o implicite o proposte di benefici di qualsiasi natura da Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico Servizio deve immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con gli stessi;
- riferire l'accaduto al suo diretto proprio superiore ed informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza.

#### **Articolo 18: RAPPORTI CON I MASS MEDIA**

L'Ente riconosce il fondamentale ruolo informativo svolto dai Mass Media verso il pubblico. A tale scopo, si impegna a collaborare pienamente con tutti gli organi di informazione, senza discriminazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli. Le comunicazioni dell'Ente verso qualunque Organo di informazione devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; esse, inoltre, devono essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli organi e alle funzioni aziendali preposte.

Allo scopo di garantire una informazione univoca e supportare coloro che entrano in contatto con i mezzi di informazione, le dichiarazioni rese per conto della Ente devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione degli organi e delle funzioni aziendali competenti.

La promozione della Ente rispetta i valori etici di cui al presente Codice, ripudiando l'utilizzo di messaggi volgari od offensivi. L'Ente cura le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale in modo da renderlo uno strumento completo, efficace ed in linea con le aspettative del mercato.

#### ***Articolo 19: ANTIRICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO***

I destinatari del presente Codice non devono, in alcun modo e in alcuna circostanza, ricevere pagamenti o accettarne la promessa o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali o porre in essere condotte di autoriciclaggio, ossia trasferire o impiegare in attività economiche o finanziarie somme di provenienza illecita da parte dello stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

In relazione a tutti i rapporti giuridici ed economici intrapresi per conto dell'Ente, i Destinatari devono assicurarsi che i partner, clienti, fornitori o terzi diano adeguate garanzie di onorabilità e affidabilità.

La Ente si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio ed autoriciclaggio.

### **SEZIONE V – MODALITA' DI ATTUAZIONE**

#### ***Articolo 20: ORGANISMO DI VIGILANZA E CODICE ETICO***

Il controllo, l'attuazione ed il rispetto del presente Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza nominato a norma degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01. In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, fermo restando quanto previsto nell'apposito documento denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", sono i seguenti:

- controllare il rispetto del Codice Etico, nell'ottica di ridurre il pericolo della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- seguire e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento;
- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni e principi;
- suggerire il piano di formazione etica secondo quanto stabilito nel Modello Organizzativo Gestionale di Emilia Romagna Teatro Fondazione;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle presunte violazioni del Codice Etico di cui sia a conoscenza, segnalando agli organi aziendali competenti le eventuali infrazioni riscontrate.

#### ***Articolo 21: DIFFUSIONE E SEGNALAZIONI***

Il Codice Etico ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i Destinatari (interni ed esterni) mediante adeguata attività di comunicazione e diffusione affinché vengano conosciuti ed applicati i valori ed i

principi in esso contenuti e si eviti che l'iniziativa individuale possa generare comportamenti non coerenti con il profilo reputazionale che l'Ente persegue.

Il Codice Etico viene pubblicato sul sito internet accessibile a tutti.

Una copia cartacea del Codice viene consegnata a ciascun consigliere, dipendente o collaboratore all'atto, rispettivamente, della nomina, dell'assunzione o dell'avvio del rapporto con la Ente. Il Codice Etico è oggetto di specifiche campagne di divulgazione agli Utenti ovvero ad altri soggetti interessati anche a mezzo stampa e posta o nei modi ritenuti di volta in volta più opportuni.

I Destinatari del presente codice hanno l'obbligo di segnalare eventuali istruzioni ricevute che siano in contrasto con la legge, i contratti di lavoro, la normativa interna e il presente Codice etico.

Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato.

In particolare, ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico dovrà prontamente essere segnalata dai Destinatari, per iscritto, anche in forma anonima, all'Organismo di Vigilanza o al Responsabile dell'Ufficio/Servizio che, a sua volta, informerà direttamente l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta la sussistenza e la rischiosità delle violazioni evidenziate in relazione ai valori aziendali e alle normative vigenti; valuta altresì le violazioni al Codice e la sussistenza di ipotesi di condotta delittuose, sempre nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

Il contatto con l'Organismo di Vigilanza potrà avvenire con qualsiasi mezzo sia tramite l'invio di lettera per posta all'indirizzo: Nome Cognome OdV presso Emilia Romagna Teatro Fondazione – Via Carlo Sigonio 50/4 41124 Modena, sia tramite e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica appositamente predisposta e riservata all'OdV: [organovigilanza@emiliaromagnateatro.com](mailto:organovigilanza@emiliaromagnateatro.com).

## ***Articolo 22: SANZIONI***

Per ciò che concerne la tipizzazione delle violazioni delle prescrizioni e dei principi del presente Codice Etico, nonché delle relative sanzioni applicabili, si rinvia a quanto previsto nel Sistema Sanzionatorio, appositamente emanato dalla Ente, che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione di gestione dell'Ente.

Il Sistema sanzionatorio, in estrema sintesi, individua:

- i soggetti destinatari;
- la tipologia delle violazioni rilevanti;
- i criteri di individuazione ed irrogazione delle sanzioni;
- la tipologia di sanzioni applicabili;
- il procedimento per la concreta irrogazione dei provvedimenti disciplinari.

In particolare, il Sistema Sanzionatorio, nei limiti e in base ai requisiti in esso stabiliti, è rivolto a:

- Dipendenti subordinati e somministrati;
- Lavoratori parasubordinati, stagisti;
- Componenti degli Organi Sociali;
- Collegio dei Revisori;
- Terzi Destinatari, in virtù di apposite clausole inserite nei relativi rapporti contrattuali.

Con riferimento ai Dipendenti subordinati, si applicano le sanzioni disciplinari previste dal rispettivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Ente, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge n. 300 del 1970 – il c.d. Statuto dei Lavoratori. I provvedimenti disciplinari ad essi irrogabili sono:



- rimprovero scritto;
- multa non superiore a 3 ore di lavoro
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni;
- licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);
- allontanamento dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D.Lgs. 231/2001.

In relazione ai componenti degli Organi istituzionali, i provvedimenti disciplinari ad essi applicabili sono la diffida, la decurtazione degli emolumenti ovvero, nei casi più gravi, la convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Consiglio Generale per l'adozione del provvedimento di sospensione o di revoca.

Con riguardo ai Terzi Destinatari l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle norme contenute nel presente Codice Etico, comporta l'irrogazione delle sanzioni della diffida, dell'applicazione di una penale o della risoluzione del contratto.

Relativamente ai Soci, in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto fondativo, ovvero delle prescrizioni e dei principi stabiliti nel presente Codice Etico con rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01, può essere disposta nei loro confronti l'esclusione dalla Ente.

Infine, nei confronti degli esponenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione assume gli opportuni provvedimenti in relazione a quanto previsto nel Sistema Disciplinare per la rispettiva categoria di appartenenza dei diversi componenti (dipendenti subordinati ovvero lavoratori autonomi) e nel rispetto delle regole previste dal Regolamento Organismo di Vigilanza.